



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

173^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 22 gennaio 2014

Presidenza del presidente Grasso,
indi della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-59

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 61-62

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 63-92

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 5

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 5, 6
CIAMPOLILLO (M5S) 5, 6

ORDINE DEL GIORNO

Inversione:

PRESIDENTE 6

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Discussione del *Doc. IV-ter*, n. 1

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

CALIENDO (FI-PdL XVII), relatore 7
STEFANI (LN-Aut) 8
GIOVANARDI (NCD) 9
GIARRUSSO (M5S) 11
CUCCA (PD) 11
BARANI (GAL) 11

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE INTERPARLAMENTARE DI AMICIZIA ITALIA-BRASILE

PRESIDENTE 12

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Ripresa della discussione del *Doc. IV-ter*, n. 1:

MONTEVECCHI (M5S) 12, 13
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 12

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(580) FALANGA ed altri. – *Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione dei manufatti abusivi*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi*

FALANGA (FI-PdL XVII)Pag. 13

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 13

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Discussione del *Doc. IV-ter*, n. 2

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

CUCCA (PD), relatore 14
GIOVANARDI (NCD) 16
BUCCARELLA (M5S) 17
MONTEVECCHI (M5S) 17
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 17

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(948) *Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

(200) *DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

<i>(688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso</i>		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2014	<i>Pag. 58</i>
<i>(887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso</i>		<i>ALLEGATO A</i>	
<i>(957) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso:</i>		DISEGNO DI LEGGE N. 580	
BUEMI (<i>Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE</i>), relatore	<i>Pag. 18, 53</i>	Articolo 1	61
CASSON (PD)	20	<i>ALLEGATO B</i>	
D'ASCOLA (NCD)	22	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	63
GIARRUSSO (M5S)	26	CONGEDI E MISSIONI	72
GINETTI (PD)	27	COMMISSIONI PERMANENTI	
BUCCARELLA (M5S)	29	Trasmissione di documenti	72
DE PIN (<i>Misto-GAPp</i>)	30	REGOLAMENTO DEL SENATO	
FALANGA (<i>FI-PdL XVII</i>)	31	Proposte di modificazione	72
ALBANO (PD)	33	DISEGNI DI LEGGE	
CAPPELLETTI (M5S)	35, 36	Annunzio di presentazione	73
D'ANNA (GAL)	37	Richieste di parere	73
OLIVERO (PI)	38	INDAGINI CONOSCITIVE	
DE CRISTOFARO (<i>Misto-SEL</i>)	40	Annunzio	73
CANDIANI (<i>LN-Aut</i>)	42, 53	COMMISSIONE EUROPEA	
STEFANI (<i>LN-Aut</i>)	43	Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	73
TORRISI (NCD)	44	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
AIROLA (M5S)	48	Apposizione di nuove firme a mozioni	74
CALIENDO (<i>FI-PdL XVII</i>)	49, 51	Interrogazioni	74
CAPACCHIONE (PD)	51	Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	82
FERRI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	54	Interrogazioni da svolgere in Commissione	92
SULLA SITUAZIONE DETERMINATASI PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE DI CUMIANA (TO)			
ZANONI (PD)	56		
SUL 70° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO ALLEATO SUL LITORALE LAZIALE			
PRESIDENTE	57, 58		
TURANO (PD)	57		
SUI LAVORI DEL SENATO			
PRESIDENTE	58		

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sui lavori del Senato

CIAMPOLILLO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, colleghi, vorrei portare all'attenzione dell'Aula un fatto che è accaduto questa mattina al termine dei lavori.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ciampolillo, lei per cosa chiede la parola?

CIAMPOLILLO (M5S). Per raccontare quello che è successo.

PRESIDENTE. Lei non ha facoltà di intervenire. C'è un ordine del giorno che dobbiamo seguire. Chieda comunque alla Presidenza di poter intervenire ed eventualmente interverrà a fine seduta. Non è previsto un intervento ad inizio seduta; quello che è accaduto ce lo dirà dopo.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Poiché dobbiamo procedere ad una votazione, in attesa del decorso del termine di venti minuti, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, anticipando la discussione del documento Doc. IV-ter, n. 1.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti (ore 16,39)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 10612/11 RG PM – 6177/12 RG GIP) pendente presso il Tribunale di Bari nei confronti del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)». (Brusio).

Si può avere un po' di silenzio, per favore?

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di ritenere che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, rientrano nell'ambito applicativo dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Caliendo, se intende intervenire.

CALIENDO, *relatore*. Signor Presidente, nella relazione scritta sono riportati tutti i passaggi che consentono a ciascun senatore di poter valutare compiutamente la questione. Essa nasce da una richiesta del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari, in data 18 dicembre 2012, per un procedimento penale a carico del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Finita la legislatura, riassegnata la questione dal Presidente del Senato alla Giunta, essa è stata ridiscussa nelle sedute del 26 giugno e 11 luglio 2013.

Con il procedimento penale in questione ci si occupa essenzialmente di un'intervista rilasciata il 9 agosto 2009 dal senatore Tedesco al quotidiano «Senzacolonne».

Il senatore Tedesco ha fatto pervenire una memoria con la quale fa riferimento ad un'ampia polemica di contenuto politico che prende le mosse dal lontano 2007 e che aveva ad oggetto il conflitto d'interessi. Nella memoria afferma che la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, in data 5 dicembre 2007, ha segnalato all'attenzione del Comando generale della Guardia di finanza l'esigenza di compiere accertamenti volti a chiarire la vicenda «riguardante una presunta posizione di conflitto di interessi dell'Assessore alle politiche della salute della Regione Puglia».

Il Presidente della Commissione d'inchiesta, proprio in quei giorni e in particolare il 31 luglio 2009, ha evidenziato la decisione di un ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta, «fermo restando che i primi approfondimenti istruttori riguarderanno, come si era convenuto, la Regione Puglia».

Per completezza di informazione si fa presente che dai riscontri effettuati sugli atti di sindacato ispettivo dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è emerso che il senatore Tedesco ha sottoscritto, insieme ad altri senatori, la risoluzione 6-00019 del 29 luglio 2009, vertente su varie tematiche relative ai problemi del Mezzogiorno, ivi compresa la salute.

In particolare, va evidenziato che il senatore Tedesco, con l'intervista in questione, specificamente diceva: «Mi pare che Giuseppe Caforio, stimato senatore dell'Italia dei Valori, abbia più volte sostenuto battaglie per la sua categoria. E quindi per la difesa di interessi del tutto personali. E c'è dall'altro. Mi riferisco a Caforio... Ne parlerò con i magistrati. Andrò a riferire tutto quello che so. C'è anche dell'altro oltre al conflitto d'interessi».

Nella relazione scritta è riportata la giurisprudenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nelle passate legislature e in particolare nella XVI legislatura. La Giunta, in quella seduta e in tutti gli atti che sono stati portati all'esame dell'Aula, ha sempre sostenuto che vi fosse la necessità di un'interpretazione evolutiva. Ma i fatti, così come de-

scritti, possono essere compiutamente letti e configurati come ipotesi dell'articolo 68 «anche tenendo conto» – come è scritto nella relazione –, «della giurisprudenza della Corte costituzionale», non solo per l'attinenza del merito della questione, ma anche ed essenzialmente sotto il profilo temporale, tenuto conto che la Corte costituzionale ha richiamato più volte la concomitanza temporale rispetto a quello che è avvenuto.

Allora, considerando anche questa giurisprudenza della Corte costituzionale, si deve tener conto che l'intervista è del 9 agosto e che la data della predetta seduta a cui ho fatto riferimento è del 31 luglio. Per tale ragione, sia sotto il profilo della giurisprudenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (che non è necessario in questa fase affrontare *funditus* ai fini di una eventuale, successiva valutazione di altri provvedimenti), sia sotto il profilo della giurisprudenza della Corte costituzionale ricorre l'ipotesi di insindacabilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, passiamo alla votazione.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, la Giunta aveva iniziato l'esame della richiesta del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari relativamente al procedimento penale a carico del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, già nella scorsa legislatura, purtuttavia senza giungere alla sua conclusione. La Giunta ha poi ripreso l'esame della questione nella seduta del 26 giugno 2013, dopo che il signor Alberto Tedesco aveva depositato una memoria, e ha definito la propria proposta per l'Aula, nel senso dell'insindacabilità.

Il procedimento penale in questione trae origine da una querela del senatore Caforio per alcune dichiarazioni del senatore Tedesco riportate in un'intervista pubblicata il 9 agosto del 2009 sul quotidiano «Senzacolonne». Il senatore Tedesco è stato dunque indagato per diffamazione col mezzo della stampa per alcune affermazioni contenute nella citata intervista.

Senza riportare nuovamente tali affermazioni, occorre dunque accertare se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento, eccezione che anche la difesa del senatore Tedesco ha sollevato nel corso del procedimento e per la quale il giudice per le indagini preliminari di Bari ha disposto conseguentemente l'invio degli atti al Senato.

Per quanto riguarda le dichiarazioni *extra moenia* rese da un parlamentare, come nel caso in esame, occorre valutare gli orientamenti sia

della giurisprudenza costituzionale che di quella «parlamentare» onde effettuare una corretta valutazione della vicenda.

La giurisprudenza della Corte costituzionale individua parametri di stretta connessione funzionale delle dichiarazioni *extra moenia* con gli atti espletati in sede parlamentare, sebbene la Giunta in molte decisioni abbia auspicato una estensione dei confini del nesso funzionale per il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità. Anche a voler seguire dunque l'indirizzo interpretativo più restrittivo della Corte costituzionale, nel caso in esame occorre verificare se per le dichiarazioni *extra moenia* del senatore Tedesco sia riscontrabile una corrispondenza con opinioni già espresse o con atti legati alla propria attività parlamentare. Nella sopra citata memoria il senatore ha dato atto di tale nesso funzionale in termini non generici, bensì specifici.

L'intervista resa dal signor Tedesco risale al 9 agosto 2009, ossia pochi giorni dopo la seduta del 31 luglio in cui il Presidente della Commissione di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale evidenziava che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi aveva deciso di ampliare l'oggetto dell'inchiesta a tutti i fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, «fermo restando che i primi approfondimenti istruttori riguarderanno, come si era convenuto, la Regione Puglia» e precisava testualmente che «si provvederà inoltre all'acquisizione della documentazione raccolta in materia nel corso della passata legislatura». Orbene, l'acquisizione di tale documentazione non poteva non riferirsi anche alle risultanze dell'attività di verifica della Guardia di finanza espletata nei confronti del signor Tedesco. L'attività parlamentare riguardava quindi proprio il signor Tedesco e aveva come destinatario proprio l'operato di costui nella veste di assessore alla sanità.

In conclusione, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, si ritiene che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, rientrino nell'ambito applicativo dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione. In tal senso sarà l'espressione del nostro voto.

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, deve ricordare che, quando ho presieduto la Giunta per le autorizzazioni a Montecitorio, tutti i Gruppi parlamentari sottoscrissero un documento, inviato poi alla Presidenza di quel ramo del Parlamento, in cui si indicava una serie di criteri generali all'interno dei quali inquadrare la *vexata quaestio* di come e quando un parlamentare – deputato o senatore – possa parlare godendo dell'insindacabilità delle opinioni che esprime e quando, invece, si tratta

di affermazioni di cui egli deve rispondere come ogni altro cittadino davanti ai tribunali e ai giudici.

Visto che la prassi parlamentare era andata oltre nella difesa dei parlamentari, fu determinato, innanzitutto, che tutte le volte in cui un parlamentare fuori dalle Aule parlamentari, o al di fuori di quanto scritto in interrogazioni o in interpellanze, fa riferimento a sue vicende personali, riguardanti affari o lavoro e che non hanno comunque nulla a che fare con l'attività parlamentare, egli, come ogni altro cittadino, può essere trascinato in giudizio e di rispondere delle sue affermazioni.

Nel contempo, si era invece stabilita l'insindacabilità quando la materia sulla quale si interviene è la stessa materia politica e sindacale che fa riferimento all'attività politica del parlamentare, quella cioè per la quale siamo stati eletti e siamo qui e per la quale, rispetto ai cittadini, abbiamo una prerogativa di libertà di parola e di opinione, potendo anche denunciare, sindacare ed esporci nella difesa di alcune cause o anche nella dialettica con altri colleghi. Diventa un po' surreale andare a stabilire se la cosa è stata detta dal parlamentare in Aula o se invece è stata scritta in centinaia di interrogazioni o se è stata detta, piuttosto, in una tribuna politica, a «Porta a Porta», in un comizio o all'interno di un congresso, nel momento in cui la materia di cui si tratta è di tipo politico, è polemica di tipo politico.

Tutto questo è vero ancor di più, se si tiene conto di quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale, secondo la quale si possono comunque riportare e ripetere fuori le cose già dette in Parlamento. È quanto avvenuto nel caso specifico, in cui la persona ha parlato in un'intervista di questioni che riguardavano il suo ruolo di assessore, il Parlamento, polemiche con altri parlamentari, la materia esaminata da una Commissione parlamentare di inchiesta, facendo quindi riferimento ad una polemica che stava tutta dentro a questioni di dialettica politica parlamentare, sulle quali nessun cittadino può intervenire o essere chiamato a rispondere. In effetti i cittadini non hanno istituzionalmente come loro obiettivo, come incarico e come dovere quello di interessarsi a parlare dialetticamente, anche contro poteri forti, scontrandosi magari con quelli che tante volte possono disporre di tempo, di soldi o avvocati per mettere in difficoltà un parlamentare. Non c'è bisogno, infatti, che un parlamentare abbia ragione o torto: se si scontra con un potere forte, basta che questo potere decida di perseguirlo con azioni giudiziarie ed un parlamentare è già paralizzato solo per le spese che deve sostenere per difendersi.

Allora, l'unica difesa che un parlamentare ha, quando fa politica, quando sostiene tesi che riguardano la sua attività politica e i contenuti delle sue battaglie, è proprio l'insindacabilità delle sue opinioni e delle sue espressioni.

Mi sembra, anche alla luce della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di cui stiamo discutendo, che il caso di cui stiamo parlando si inquadri in questa fattispecie, per cui sono favorevole a quanto sostenuto dal relatore e alle conclusioni della Giunta nel senso di

considerare insindacabili le espressioni usate a suo tempo dal collega Tedesco. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle si associa alle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti.

CUCCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*PD*). Signor Presidente, anche il Gruppo del Partito Democratico, recependo per una questione di economia dei tempi il contenuto della relazione depositata agli atti e degli interventi già svolti dai colleghi ed associandosi ovviamente alle conclusioni formulate dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, voterà a favore dell'accoglimento delle stesse.

BARANI (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, ovviamente anche il nostro Gruppo si associa alle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, anche perché, se un parlamentare viene privato anche dalla possibilità di intervenire nel dibattito politico e su argomenti di interesse locale, con riflessi di politica anche nazionale, se noi non abbiamo questa possibilità, ne va della democrazia: è un bavaglio.

Quando il legislatore ha pensato all'articolo 68 (che – ohimè! – negli anni Novanta è stato modificato in senso negativo), gli allora Padri costituenti avevano in mente che i poteri fossero ben distinti e che nessun potere potesse prevalere sull'altro, come sta facendo ultimamente il giudiziario sul legislativo e sull'esecutivo; ed essi avevano anche previsto che i parlamentari di origini umili, in un tempo in cui non esistevano i grandi *mass media* e le tecnologie odierne, i quali dovevano ovviamente intervenire nei comizi per portare il messaggio alle popolazioni interessate, avessero la libertà di esprimere la propria opinione. Questa era la democrazia, perché uscivamo da un ventennio nel quale non era stato possibile farlo e, anzi, le opposizioni erano state represses. Quindi, il costituente ha cercato di mettere in moto tutti gli equilibri per dare la possibilità al parlamentare, con l'articolo 68, di esprimere le sue valutazioni, soprattutto su argomenti di ordine politico, e di impedire che questi venisse ricattato da imprendi-

tori o da personaggi di malaffare che, denunciandolo, avrebbero potuto obbligarlo ovviamente a non esprimere il suo mandato.

I Padri costituenti, tra l'altro, non hanno voluto prevedere un vincolo di mandato proprio per lasciare libero il parlamentare di potersi esprimere nel voto e – ohimè – avevano ammesso anche il voto segreto per dare ancor più libertà al parlamentare di poter intervenire secondo il suo pensiero e i suoi intendimenti.

Ho voluto, così, anch'io portare un contributo a questa discussione.

Saluto ad una delegazione dell'Associazione interparlamentare di amicizia Italia-Brasile

PRESIDENTE. Prima di procedere con i nostri lavori, saluto i componenti di una delegazione dell'Associazione interparlamentare di amicizia Italia-Brasile, che si trovano a Roma per un convegno ospitato in Senato, ai quali auguriamo buon lavoro. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del Documento IV-ter, n. 1 (ore 17)

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Rilevo che la proposta è stata approvata all'unanimità.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, volevo segnalare che il senatore Molinari stava andando a prendere la tessera.

PRESIDENTE. Diamo atto del voto del senatore Molinari nel Resoconto. Penso che il senatore Molinari volesse esprimere un voto favorevole. *(Il senatore Molinari fa cenni di assenso).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(580) FALANGA ed altri. – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione dei manufatti abusivi (ore 17,02)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 580.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti ed hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto finale.

Passiamo quindi alla votazione finale che era stata rinviata al pomeriggio.

FALANGA (FI-PdL XVII). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi», con l'avvertenza che la Presidenza si in-

tenderà autorizzata ad effettuare le ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti (ore 17,03)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 2539/09 RG) pendente presso il Tribunale Ordinario di Cassino nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Cucca, se intende intervenire.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 6 giugno 2013 il Tribunale di Cassino ha trasmesso al Senato la copia degli atti di un procedimento civile instaurato nel 2009 a carico del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, affinché venisse accertato se il fatto oggetto del procedimento civile medesimo integrasse o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 20 giugno 2013.

Si è reso necessario procedere ad attività istruttoria in quanto va evidenziato che, nell'ambito del citato procedimento, l'allora *ex* senatore e, oggi, nuovamente senatore della Repubblica, Ulisse Di Giacomo, ha con-

venuto in giudizio l'ex senatore Giuseppe Ciarrapico – indicato quale corresponsabile in qualità di editore di fatto – promuovendo un'azione risarcitoria per i danni conseguenti al contenuto di alcuni articoli pubblicati sul quotidiano «Nuovo Molise Oggi». L'attività istruttoria, quindi, si era, di fatto, concretata nell'acquisizione di questi giornali, che non erano stati allegati alla domanda. Il 5 settembre il Presidente del Senato ha inoltrato copia di questi articoli e si è preceduto alla disamina della vicenda.

Gli articoli in questione parlano dell'operato dell'allora *ex* senatore Ulisse Di Giacomo sia in ambito regionale, in qualità di assessore alla sanità, sia in ambito nazionale, in qualità di membro del Senato stesso. Nei confronti del Di Giacomo si utilizzavano asseritamente toni e termini che sarebbero stati denigratori, accusandolo di condotte non limpide e di incapacità a ricoprire ruoli politici.

La Giunta ha fissato un termine per la presentazione di eventuali memorie da parte del signor Ciarrapico, al quale è stato anche chiesto se volesse essere audito. Non è pervenuta alcuna richiesta di audizione alla Giunta, né sono state presentate memorie.

Dall'esame degli articoli in questione si è potuto desumere che nessuno degli stessi era stato firmato dal senatore Ciarrapico e in nessuno degli stessi era riportata un'intervista effettuata dallo stesso *ex* senatore. Anche dalla richiesta della deliberazione in materia di insindacabilità, avanzata dal tribunale di Cassino, era emerso che, in effetti, l'*ex* senatore era stato chiamato in giudizio in qualità di editore di fatto del giornale già citato.

Dagli elementi prospettati si evince che, nel caso di specie, ai fatti illeciti attribuiti all'onorevole Ciarrapico non può essere conferita la valenza di opinioni espresse, essendo l'attività editoriale di fatto, per sua natura, un comportamento materiale e, in quanto tale, non riconducibile nell'alveo del concetto di «opinione espressa», né, tanto meno, a un'attività divulgativa funzionale all'esercizio del mandato parlamentare.

Deve essere precisato anche – e questo è stato oggetto della discussione – che l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la legge sulla stampa, prevede che: «Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore». È questo, appunto, il motivo per il quale era stato chiamato in causa, in quanto editore di fatto, il signor Ciarrapico.

Deve essere anche evidenziato, riguardo alla responsabilità dell'editore, che questa si connota come responsabilità oggettiva, che, evidentemente, in quanto tale, non è ascrivibile né a colpa né a dolo. Il fondamento stesso trae origine dall'assunzione del rischio di impresa, che il legislatore pone a carico di coloro i quali prendendo un utile da un'attività a loro in qualche modo riconducibile – in questo caso come editore di fatto – devono accollarsi anche i relativi rischi. La natura oggettiva della responsabilità dell'editore rende, quindi, incompatibile questa fattispecie con l'ambito applicativo della prerogativa dell'insindacabilità, che richiede invece, come sappiamo e come è già stato annunciato in precedenza, a

proposito della vicenda di cui ci siamo testé occupati, un comportamento attivo che, nell'ipotesi in questione, trattandosi di responsabilità oggettiva, non è stato rinvenuto.

Diviene, quindi, anche superfluo verificare il nesso funzionale con l'esercizio dell'attività parlamentare, che non è comunque ravvisabile nel caso di specie, in quanto manca il presupposto ontologico, cioè l'espressione di opinioni o la divulgazione delle opinioni stesse. Solo in quel caso si sarebbe potuto parlare di valutazione funzionale dell'attività.

Richiamo brevemente – ma essendo presente nella relazione non mi pare il caso di dilungarmi su questo – la giurisprudenza costituzionale cui la Giunta si è evidentemente attenuta. La Giunta ha ritenuto che i comportamenti posti in essere dal signor Ciarrapico, in qualità di editore di fatto, non siano sicuramente nemmeno astrattamente riconducibili all'espressione di opinioni.

Un'ultima notazione va fatta riguardo all'obbligo da parte del magistrato presso il quale è stata sollevata l'eccezione di insindacabilità, perché esso, qualora non intenda accoglierla, ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla Camera competente, affinché la Giunta se ne occupi, e tanto è accaduto.

In conclusione, quindi, da tutto quanto fin qui esposto, emerge l'insussistenza dell'insindacabilità per la totale estraneità dei fatti illeciti, citati nella richiesta del tribunale di Cassino, rispetto alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per tali motivi, la Giunta ha proposto all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni e non ricadono quindi nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, passiamo alla votazione.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, in breve, sulla base dello stesso ragionamento che ho espresso poc'anzi, mi sembra proprio che ci troviamo nel caso in cui la qualifica della persona che viene chiamata in causa – non tanto in quanto senatore, ma addirittura come proprietario di un giornale – sia totalmente estranea all'attività di senatore. Sono quindi perfettamente d'accordo con quanto all'unanimità la Giunta delle elezioni ha proposto, ossia di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, il Gruppo del Movimento 5 Stelle esprimerà voto favorevole, condividendo l'analisi e le conclusioni approvate in Giunta unanimemente. Non esistono i requisiti ontologici neanche per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, essendo di fatto il signor Ciarrapico editore, all'epoca degli eventi. Non rientriamo quindi in alcun modo nell'ambito del campo d'applicazione del suddetto articolo e non vi è da valutare alcun tipo di insindacabilità, in quanto si tratta di una responsabilità oggettiva.

Il nostro voto sarà pertanto favorevole.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione dei disegni di legge:

(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati)

in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

(200) DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(957) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (ore 17,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 948, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri, 200, 688, 887 e 957.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, avrei avuto intenzione di chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale, ma, trattandosi di materia particolarmente delicata, che può anche riguardare l'attività di coloro che esercitano la politica, ritengo doveroso leggere la relazione scritta.

Onorevoli senatori, la proposta in esame ridefinisce la fattispecie incriminatrice dello scambio elettorale politico-mafioso, disciplinata dall'articolo 416-ter del codice penale.

Il testo che giunge all'esame dell'Assemblea è frutto di un ampio e articolato dibattito svolto in Commissione giustizia, in esito al quale si è pervenuti ad una formulazione parzialmente difforme rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il testo unificato approvato dall'altro ramo del Parlamento proponeva una nuova formulazione dell'articolo 416-ter, basata sul presupposto dell'accordo tra le due parti per il procacciamento di voti. La condotta era infatti così definita: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti». L'accettazione aveva per oggetto il procacciamento stesso mediante ricorso all'intimidazione, derivante dal vincolo associativo mafioso, secondo le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis. In tal modo il reato si perfezionava al momento dell'impegno reciproco e consapevole di due controparti dello stesso scambio elettorale politico-mafioso.

Inoltre, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il primo comma del nuovo articolo 416-ter non si limitava più a prevedere l'erogazione di denaro, ma individuava quale ulteriore contropartita anche altre forme di utilità. Quest'ultima modifica, come risulta dai lavori della Camera dei deputati, intendeva rispondere ad una esplicita richiesta di codi-

ficazione proveniente dalla società civile, mobilitatasi in favore di una più efficace formulazione dell'articolo 416-ter. L'intenzione era quella di punire l'atto volontario del politico corrotto che, in cambio di voti di provenienza mafiosa, asseconda le esigenze e gli interessi delle cosche, favorendo l'acquisizione di ingenti capitali e rafforzandone la capacità di controllo del territorio, così da facilitarne l'infiltrazione o il consolidamento nel tessuto sociale e nelle istituzioni.

Occorre, peraltro, precisare che la nozione di «altra utilità» non è estranea al nostro ordinamento ed anzi è stata in più occasioni impiegata dal legislatore. Rileva citare, a titolo di esempio, l'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, il quale, nel ridefinire il voto di scambio, fa espresso riferimento ad un'offerta di denaro, di valori o di qualsiasi altra utilità.

Del pari, gli articoli 317, 318 e 319 del codice penale, nella nuova formulazione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione, individuano quale oggetto materiale dei reati di concussione e corruzione, oltre al danaro, anche «altra utilità». Del resto, anche la suprema Corte di cassazione, da ultimo nelle sentenze nn. 46922 e 47405 del 2011, ha chiarito che oggetto dello scambio elettorale, secondo l'attuale lettera dell'articolo 416-ter, è l'erogazione di denaro intesa non solo come moneta o banconota, ma anche ogni tipologia di bene immediatamente quantificabile in termini economici. Dal contenuto precettivo della norma sono al momento escluse altre utilità che, solo in via mediata, possono risultare oggetto di monetizzazione. Proprio al fine di colmare tale lacuna nella portata incriminatrice dell'articolo 416-ter, viene abbandonata la definizione del prezzo dello scambio nei soli termini monetari, e ciò in considerazione dell'estrema varietà delle prestazioni sinallagmatiche in cui può consistere lo scambio politico-mafioso, che hanno talvolta impedito fino ad oggi che il *pactum sceleris* tra politico e mafioso potesse essere efficacemente contrastato dall'ordinamento.

Sul versante della cornice edittale, il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati prevedeva la pena della reclusione da quattro a dieci anni, riducendo la risposta sanzionatoria attualmente prevista mediante richiamo al primo comma dell'articolo 416-bis. L'intento era quello di consentire una maggiore proporzionalità dell'erogazione della pena tra lo scambio elettorale politico-mafioso e il più grave reato di appartenenza alle organizzazioni criminali. Inoltre, sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, era stato inserito nella nuova formulazione dell'articolo 416-ter un secondo comma che prevedeva un'autonoma fattispecie di reato per il mafioso che procaccia i voti. Si determinava così l'apprezzabile effetto che entrambi i soggetti parte dell'accordo risultavano penalmente responsabili. In sostanza, questo secondo comma dell'articolo 416-ter approvato dalla Camera dei deputati puniva la tipica condotta dell'appartenente all'associazione mafiosa che si presta allo scambio elettorale

con l'esclusiva finalità di ottenere un corrispettivo rappresentato da denaro o altra utilità.

La formulazione di questo secondo comma nel corpo dell'articolo 416-*ter* ha destato perplessità nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia del Senato. È noto che presso questo ramo del Parlamento sono venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'esame del disegno di legge in sede deliberante, in seguito a una richiesta, avanzata da un quinto dei componenti della Commissione, che i disegni di legge volti a modificare l'articolo 416-*ter* fossero rimessi all'esame dell'Assemblea.

La formulazione predisposta dalla 2ª Commissione permanente del Senato si fonda su tre elementi qualificanti che, senza sovvertire l'impostazione seguita dalla Camera dei deputati, appaiono migliorativi per il rendimento della fattispecie incriminatrice e per garantirne l'efficacia dissuasiva e repressiva. La condotta viene qualificata con l'accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*. Oggetto dello scambio è l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Come si comprende, viene così soddisfatta l'esigenza di non limitare la capacità punitiva della norma alla dazione di quantitativi di denaro, ma si conferma che il reato è consumato anche quando oggetto del sinallagma è un'utilità di qualunque altro tipo. In aggiunta a ciò si è inserita anche, quale contropartita dello scambio elettorale politico-mafioso, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione medesima. Tale elemento qualificante del testo approvato dalla Commissione sembra da considerare come un apprezzabile punto di equilibrio.

Infine, la Commissione ha ritenuto di confermare la struttura bilaterale del reato, stabilendo che alla stessa pena soggiace anche chi promette di procurare voti con le modalità definite al primo comma. Rispetto alla formulazione proposta dalla Camera dei deputati, si è deciso di anticipare, anche in questo caso, la soglia della punibilità alla promessa, non limitandosi a incriminare solamente l'effettivo procacciamento dei voti.

Sul piano del sistema sanzionatorio, si è deciso di omologare la pena da irrogare a quella prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis*, cioè la reclusione da sette a dodici anni. (*Applausi del senatore Palma*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in materia di voto di scambio politico-mafioso proprio perché durante i lavori della Commissione giustizia c'è stata una situazione un po' altalenante tra la conferma del testo vigente ed esistente, che risale al 1992, l'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati e la modifica di questo. Si è svolta una discussione molto ampia, approfondita, in qualche momento anche accalorata. È sicuramente un tema molto delicato, con il quale ci si scontra purtroppo in occasione di ogni campagna elettorale per-

ché fa riferimento a interventi della criminalità organizzata sul mondo politico.

Come senatori del Partito Democratico avevamo valutato l'inadeguatezza della norma approvata e trasmessa dalla Camera dei deputati mentre ancora in discussione. Da quanto era stato osservato, c'era il rischio che la norma, nel testo arrivato in Senato, potesse rappresentare un arretramento rispetto alla legge vigente.

Come dicevo, in materia di voto di scambio politico-mafioso c'è una norma vigente chiarissima, risalente al 1992, che peraltro ha determinato difficoltà interpretative, in particolare nell'individuazione della fattispecie di reato e dei casi da punire. In qualche caso, nell'applicazione di questa norma, si è parlato addirittura della necessità di una *probatio diabolica* sia per i magistrati inquirenti, che per i magistrati giudicanti. Questo purtroppo è stato confermato dal numero limitatissimo delle indagini e dei processi pendenti e conclusi in questa materia.

Era quindi evidente che sulla normativa del voto di scambio politico-mafioso fosse necessario intervenire in maniera rapida e adeguata, perché certamente questo è quello che ci viene chiesto anche da coloro che, nei territori, affrontano la questione delle interferenze tra mondo politico e mondo criminale. Accennavo prima a una sorta di arretramento rispetto alla legge vigente del testo giunto in Senato e che è stato sistemato durante i lavori della Commissione giustizia del Senato. C'erano infatti alcune pecche, che avevamo individuato e che abbiamo corretto. La prima riguardava innanzitutto il profilo, per certi versi più semplice e forse più banale, relativo alla previsione della pena. Per questo tipo di reato, per il mafioso o per il camorrista che ponesse comportamenti di questo tipo, era addirittura prevista una pena inferiore a quella prevista dall'articolo 416-bis del codice penale. Si tratta certamente un dato negativo, perché a nostro modo di vedere, se c'è un'interferenza tra la criminalità e la politica, questo comportamento costituisce semmai un'aggravante e non certo una diminvente. Quindi, deve essere quanto meno riportata la soglia della pena al limite previsto per l'associazione di stampo mafioso.

Il secondo aspetto negativo che abbiamo segnalato è quello relativo all'esclusione o alla mancata previsione del comportamento configurato come promessa. Quando si parla di promessa di procacciamento di voti, non si tratta assolutamente di un allargamento inconsulto, assurdo o fatto per la prima volta rispetto a chissà quali spazi di punibilità penale, perché l'istituto della promessa, dal punto di vista giuridico, in quanto tale è già ampiamente previsto dal nostro ordinamento, non soltanto nel codice penale, ma all'interno della stessa disciplina in materia elettorale e quindi in materia specifica. Ricordo ad esempio la punibilità della promessa, anche in materia specifica, prevista dalle norme in materia di corruzione. Quindi nel testo proposto non ci sarebbe – e non c'è – alcuno sconvolgimento dell'ordinamento penale, tantomeno di quello generale, prevedendo la punibilità di un comportamento quale quello della promessa.

Il terzo aspetto che voglio ricordare, anche perché verrà riproposto all'Assemblea attraverso una serie di emendamenti, è quello relativo al-

l'inserimento dell'avverbio «consapevolmente» nell'articolo 416-ter del codice penale. Di primo acchito, soprattutto se non si considera il significato di questo avverbio, dal punto giuridico e del codice penale, chiunque potrebbe pensare che l'utilizzo di un avverbio siffatto potrebbe andar bene, perché la persona deve essere consapevole di cosa succede. Voglio peraltro ricordare ciò che dice l'articolo 43 del codice penale. In questo caso si tratta di un delitto doloso e quindi, per definizione, istituzionalmente, dogmaticamente, di un delitto, di un reato, di un comportamento, di una condotta secondo l'intenzione, che è quindi consapevole. È dunque assolutamente inutile prevedere un avverbio di questo genere. Anche perché, aggiungo, o un avverbio di questo genere («consapevolmente») è inutile, e allora non si capisce perché venga inserito, oppure, se c'è qualche intenzione recondita, peraltro non comprensibile in maniera lineare, è quella di voler creare delle difficoltà agli interpreti, agli operatori e a coloro che portano avanti la lotta alla criminalità organizzata. A questo punto, infatti, non si capisce quale utilità possa avere un avverbio di questo tipo, se si voglia far inserire questo reato in una fattispecie o sottospecie di dolo specifico, cui ricondurre eventualmente un comportamento consapevole. Questo però, ripeto, creerebbe certamente difficoltà interpretative ed operative, quindi proprio a questo proposito la Commissione giustizia è arrivata ad un testo che ha superato tale dilemma e che quindi ha proposto un testo che si fa carico di quello che è il punto di partenza e cioè la base punibile del 1992, con l'aggiunta della promessa, per venire incontro all'impostazione dogmatica e normativa in materia, con l'adeguamento della pena secondo l'indicazione dell'articolo 416-bis del codice penale e con l'aggiunta delle parole «di qualunque altra utilità».

Questi sono i dati fondamentali ed è evidente che questi comportamenti devono essere posti in essere, come viene detto nel testo proposto, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis e quindi con modalità di tipo mafioso. Non si tratta quindi di una persona normale e ordinaria, di un contatto ordinario, ma di modalità che hanno a che fare con le caratteristiche dell'articolo 416-bis e cioè dell'associazione di stampo mafioso. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ascola. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (NCD). Signor Presidente, mi permetto di fare il punto di quella che è stata la discussione, devo dire ampia, all'interno della Commissione giustizia. Noi abbiamo discusso di tutto, a cominciare dal fatto che il reato di cui all'articolo 416-ter nella prassi giurisprudenziale era stato sostituito dal concorso esterno in associazione mafiosa. Fa bene ovviamente il Parlamento ad intervenire, ma la consapevolezza dei membri – perlomeno di alcuni – della Commissione era di intervenire su una materia nella quale la giurisprudenza aveva risolto il problema costituito da un testo, quello attualmente vigente dell'articolo 416-ter, che aveva dimostrato la sua inconcludenza.

C'è da dire che si è discusso anche del problema direi più evidente, quello cioè di legare la punibilità ad una condotta anticipata, ossia alla promessa da parte del politico di questo scambio o di questo accordo, punito anche allorquando il procacciamento di voto non sia davvero avvenuto, ma sia stato soltanto promesso. Qui, malgrado la sofferenza di alcuni membri della Commissione per quella che è un'evidente anticipazione della tutela penale ad una fase ancora in forse sul versante della offensività, si è ritenuto di punire anche la promessa, giusto per significare l'importanza che deve necessariamente rivestire la competizione politica come momento rispetto al quale non deve intervenire alcun compromesso, men che meno un compromesso addirittura assunto mediante una promessa di reciproci vantaggi con organizzazioni criminali.

C'è da dire a vantaggio, o per meglio dire a difesa, dell'attuale testo che la promessa cui ci si riferisce non è una generica promessa, potremmo dire una promessa banale, per come nel testo sul quale si discuteva era previsto. Non si è, cioè, proposta per l'Assemblea una norma che punisca genericamente la promessa, ma una norma che punisce una promessa dotata di concretezza e di specificità, dal momento che essa deve riguardare il procacciamento di voti mediante l'uso delle modalità di azione proprie delle organizzazioni di stampo mafioso.

Quindi, la promessa deve avere le caratteristiche della serietà, per usare il linguaggio al riguardo utilizzato dalla Corte di cassazione, dovendo ovviamente essere arricchita dalla circostanza che i soggetti che stringono questo accordo devono convenire che quei voti non verranno soltanto richiesti, ma per di più verranno richiesti con modalità tipiche di quell'azione intimidatoria ordinariamente svolta dalle organizzazioni criminali, quindi mediante l'uso del potere di intimidazione ed un correlativo stato di assoggettamento e di omertà. Questa circostanza ha fatto venir meno le perplessità che, al contrario, circondavano il testo proposto, il quale si limitava a parlare di una promessa, peraltro con un gravissimo errore, che replicava l'attuale testo dell'articolo 416-ter, nella parte in cui il testo proposto alla Commissione faceva riferimento alle promesse di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, che notoriamente non reca alcun riferimento ad alcuna promessa, perché questo sostantivo è notoriamente estraneo al testo dell'articolo 416-bis in ogni sua parte, ma particolarmente nel suo terzo comma. Pertanto il Senato avrebbe rischiato di discutere di una questione che aveva determinato le critiche della magistratura di merito e della Corte di cassazione, le quali, con riferimento al testo ancora vigente, avevano ovviamente notato una certa mancanza di cultura giuridica di coloro i quali lo avevano scritto, perché avevano richiamato un elemento storicamente assente nel testo dell'articolo 416-bis. C'è da osservare – lo dico per la seconda volta – che la proposta di questo testo aveva replicato un errore storico, stando alla giurisprudenza, alla dottrina, ma soprattutto all'evidenza del testo del 416-bis, che questo elemento della promessa certamente non richiama. C'è un problema, sul quale è intervenuto il senatore Casson nel suo intervento. Insomma la Commissione, ma anche chi vi parla, per la parte concernente un emendamento che

avevo proposto nel corso dei lavori della Commissione, si è posta un problema che anche la Camera dei deputati si era posta, risolvendolo mediante l'inserimento dell'avverbio «consapevolmente».

Qual è il problema che in Commissione ci siamo posti? Insomma, l'accordo determina questo gravissimo reato a condizione che il politico il quale promette il vantaggio al suo interlocutore sia consapevole delle qualità soggettive del proprio interlocutore, perché, se il discorso ovviamente è fatto nei confronti di un soggetto del quale si ignorano le qualità e le caratteristiche soggettive, ovviamente il reato sarebbe del tutto insussistente. Insomma, un accordo fatto con un soggetto estraneo ad ogni circuito criminale potrà essere valutato dal punto di vista dell'etica politica, ma non certo dal punto di vista del codice penale.

Devo dire che la soluzione proposta dalla Camera dei deputati non aveva persuaso, perché l'avverbio «consapevolmente» non spiegava l'oggetto della consapevolezza. Sembrava sostanzialmente una sorta di replica inutile della natura dolosa del delitto, che è fissata nell'articolo 42 del codice penale: i delitti sono tutti dolosi, tranne quelli colposi, che però devono essere espressamente preveduti come tali. L'avverbio «consapevolmente» sembrava sostanzialmente un'inutile ripetizione della natura dolosa di un delitto. Ma il problema forse poteva essere risolto, e questo era il senso del mio emendamento, mediante l'indicazione di una consapevolezza concernente le condizioni o qualità soggettive dell'interlocutore del politico. Questo perché, onorevoli senatori, bisogna sapere – io l'ho anche scritto – che nel codice antimafia, quindi nel documento più importante di controllo della criminalità, vi è all'articolo 76 un comma 8 che punisce la propaganda politica tutte le volte in cui essa sia richiesta ad un soggetto sottoposto a una misura di prevenzione. Quindi, si tratta di una materia estremamente affine, analoga, a quella della quale ci stiamo occupando.

A me era sembrato, tanto è vero che la mia proposta emendativa in grado di introdurre la consapevolezza delle condizioni o qualità dell'interlocutore del politico si poggiava proprio sul comma 8 dell'articolo 76, che le due norme andassero allineate, che dovessero risultare simmetriche: se per rispondere di propaganda politica vietata devo essere perfettamente consapevole di parlare con un soggetto sottoposto a una misura di prevenzione, sembrava che analogamente si dovesse provvedere con riferimento all'articolo 416-ter. Vi sono emendamenti, in particolare uno proposto dal senatore Albertini, che si inscrivono in questa direzione, e se ne parlerà nel corso della discussione.

C'è stato poi come oggetto di discussione il problema delle pene. Anche per effetto di una mia iniziativa emendativa, si era detto di operare una scelta. Se riteniamo la condotta di cui all'articolo 416-ter talmente grave da meritare addirittura una pena superiore a quella prevista per il partecipe in 416-bis, allora dobbiamo avere la coerenza – poi magari ci attireremo le critiche di tutto il mondo – di prevedere una pena superiore. Ma se non facciamo questa scelta di politica legislativa, si pone il seguente interrogativo: si può punire con la stessa pena chi per una volta

ha commesso un fatto certamente grave di accordo rispetto invece al partecipante, il quale quotidianamente partecipa dell'attività criminosa per tutti i giorni, non dico della sua vita, ma di un ampio intervallo temporale, contribuendo al potenziamento e al miglioramento delle capacità operative dell'associazione?

Termino il mio intervento con un'indicazione. Il testo che ci era stato proposto recava un riferimento in virtù del quale si rispondeva ai sensi dell'articolo 416-ter anche se il soggetto qualificato come politico si fosse impegnato e reso disponibile non soltanto a risolvere e comunque a contribuire alla soluzione dei problemi dell'associazione, bensì se questa disponibilità lui l'avesse manifestata anche con riferimento alle esigenze degli associati. A tale soluzione ci siamo opposti in maniera ferma all'interno della Commissione, tanto è vero che le ragioni dell'adesione conclusiva al testo poggiano anche su questa scelta. Quindi questa espressione è scomparsa. Si tratterebbe di un gravissimo errore, ove mai si pensasse di poter punire anche nel caso di disponibilità a soddisfare non gli interessi dell'associazione ma quelli degli associati.

La giurisprudenza ha da sempre chiarito che si può rispondere di simili reati se si contribuisce agli interessi dell'associazione considerata nel suo complesso, perché è questo il momento in cui si determina un vantaggio per l'associazione, quello cioè nel quale la promessa avvantaggia gli interessi complessivi criminali, economici, di intrusione nella vita politica, negli appalti, negli affari dell'associazione, potendo essere l'interesse, l'esigenza dell'associato, considerato individualmente, un fatto del tutto privo di connessione con il prestigio, l'incremento di potenza dell'associazione. Potrebbe trattarsi di un fatto banale. L'esigenza di un associato è anche un'esigenza familiare, personale, priva di ogni connessione con l'unico piano di disvalore rispetto al quale si può seriamente – sottolineo, seriamente – ragionare, ossia l'incremento del potere intimidatorio, del potere realizzativo dei delitti da parte dell'associazione. Insomma, si possono prendere dieci anni di reclusione – qui non parliamo di pene banali, ma di pene estremamente elevate – se questa condotta ha creato quanto meno il pericolo, perché non dobbiamo dimenticare che puniamo anche soltanto la promessa, di un incremento di operatività dell'associazione.

Se facciamo entrare all'interno del reato la soddisfazione di interessi individuali degli associati, come tali scollegati dall'incremento dell'operatività e delle capacità di aggressione a beni giuridici fondamentali da parte dell'associazione, puniamo un fatto grave insieme ad un fatto banale addirittura con la stessa pena, con un procedimento costituzionalmente viziato sul versante di quella necessaria esigenza di proporzione, che implica che fatti puniti con la medesima pena denotino quanto meno la medesima gravità.

Per queste ragioni ho ritenuto necessario toccare alcuni temi, anticipando probabilmente – ma ho letto il testo e ne conosco i contenuti – quello che sarà il dibattito sugli emendamenti, soprattutto quelli più significativi, sui versanti da me segnalati. *(Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII e dei senatori Albertini e Marino Luigi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, è con dispiacere che in un momento come questo prendo la parola in un'Aula francamente troppo distratta rispetto all'importanza del tema che stiamo trattando, perché questo è il tema fondamentale della vita di questo Paese, con il quale ci stiamo confrontando ormai da oltre centocinquant'anni. Non è un problema di ieri. È il problema della nostra democrazia. È il problema dei rapporti tra la mafia e la politica. Ormai è assodato, comprovato e risaputo che la caratteristica delle associazioni mafiose, di tutte le associazioni mafiose, per essere tali, è il supporto costante e continuo della politica, senza la quale non sarebbero sopravvissute per oltre un secolo e mezzo a cambiamenti di regime e di forme di governo, passando attraverso la monarchia e la repubblica. Si sarebbero estinte per via giudiziaria, come le normali bande criminali.

Ma questo non è avvenuto, colleghi, e non è avvenuto perché anche in quest'Aula nel corso di centocinquant'anni la mafia ha goduto dell'appoggio della politica. Noi oggi con questa norma cerchiamo di recidere una volta per tutte questo rapporto scellerato.

Non è casuale aver legato la pena del politico che si mette a disposizione delle cosche mafiose a quella degli associati, perché il grado di pericolosità del comportamento dell'uomo politico è uguale, se non maggiore, a quello dei semplici associati di una cosca mafiosa. La mafia non sopravviverebbe un anno alla nostra giustizia, senza l'appoggio della politica. Questo lo dobbiamo ricordare.

Non esiste nella storia della politica italiana un appoggio *una tantum* alla mafia. La mafia non lo consente. È per questo che il Movimento 5 Stelle ha ritenuto inadeguata la formulazione che veniva dalla Camera, perché non conteneva l'elemento fondamentale che noi abbiamo richiesto a gran voce, ossia colpire chi si mette a disposizione, e chi si mette a disposizione ha ridotto il nostro Paese a quello che oggi noi vediamo. Quello che era un problema originariamente delle Regioni meridionali è diventato poi un problema nazionale.

E allora, in un momento come questo, in cui mafiosi pericolosissimi pronunciano minacce gravissime nei confronti di servitori dello Stato, mi aspetto da voi, colleghi, un'attenzione, anche solo per rispetto e per onorare quanti hanno dato la vita per questo Paese e quanti ogni giorno la mettono a rischio là fuori, affrontando questi problemi e pericoli, per consentire a noi tutti di vivere più serenamente.

Oggi siamo chiamati qui a dare una risposta a tutto questo e lo possiamo fare con la nuova formulazione dell'articolo 416-ter.

Collegli, il dibattito in Commissione giustizia è stato ampio, perché era incredibile il pensiero che venisse punita in maniera meno grave, con una riduzione della pena rispetto alla formulazione originaria, chi si accordava con il mafioso e addirittura lo stesso mafioso. È stato un segnale

bruttissimo, che sicuramente fuori dalle Aule parlamentari è stato colto e che noi siamo riusciti a ribaltare.

Colleghi, ci apprestiamo dunque a votare oggi una norma che tanti – anche tanti eroi che non ci sono più – aspettavano e volevano da molto tempo: una norma che metterà la magistratura e le forze di polizia nelle condizioni di perseguire chi ha consentito decenni di impunità, svendendo tutto quello che si poteva alla mafia, compresa la salute dei cittadini, come abbiamo scoperto da poco con la terra dei fuochi. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Hanno svenduto tutto quello che si poteva: non solo gli appalti e le edificazioni, persino la salute!

Per questo il Movimento 5 Stelle oggi è qui e voterà compatto a favore del provvedimento in esame, cosciente dell'importanza del momento e della gravità di fatti che si vanno a perseguire con la previsione di questo reato. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, sono oltre trent'anni da quel mapiroprocesso alla mafia che fece emergere le caratteristiche organizzative, di affiliazione, di gerarchia, le finalità e le modalità di cui si avvale la mafia per raggiungere i suoi scopi. Sono però anche oltre vent'anni, dall'introduzione nel 1992, che la fattispecie di cui all'articolo 416-ter del codice penale attende di essere completata per perseguire compiutamente il reato di scambio elettorale politico-mafioso: uno scambio con cui l'organizzazione criminale accede al cuore della democrazia, si infiltra nelle istituzioni elettive, tanto locali quanto di livello nazionale, per condizionare le decisioni governative e di allocazione delle risorse e trarne vantaggio per l'intera organizzazione mafiosa.

Il vincolo nella formulazione dell'articolo 416-ter, che limitava al denaro il vantaggio richiesto in cambio del consenso elettorale, era stato denunciato dalla magistratura e da associazioni e da quanti hanno operato nell'antimafia. Estendere la punibilità anche allo scambio politico-mafioso, quando il vantaggio riguardi altre utilità, ovvero qualsiasi altro vantaggio indebito a favore dell'associazione mafiosa, era necessario.

La Commissione giustizia, pertanto, ha ritenuto opportunamente di modificare in tale direzione la norma, andando anche a rivedere la proposta pervenuta dalla Camera dei deputati, che rischiava di introdurre ulteriori vincoli nell'applicazione e punibilità concreta della fattispecie incriminatrice per i termini utilizzati nel definire la fattispecie di reato. In particolare, la terminologia usata – «accettare consapevolmente il procacciamento di voti» – lasciava presupporre un accordo e un risultato, dei voti ricevuti, difficile da provare nel concreto e introduceva, volendo usare gli stessi termini del senatore Casson, «un *surplus* di dolo che il giudice dovrebbe valutare».

Dubbi, inoltre, abbiamo evidenziato sulla proposta di riduzione della pena rispetto al primo comma dell'articolo 416-bis, da noi riproposta da 7 a 12 anni. E sebbene il termine promessa sia propria dei reati di pericolo

astratto, per cui è il legislatore ad attribuire la responsabilità invertendo l'onere della prova a carico dell'imputato, si ricorda che il termine promessa si riscontra in molte altre fattispecie del codice penale, quali, ad esempio, l'articolo 318, l'articolo 600, secondo comma, l'articolo 601, primo comma.

Non c'è pertanto, colleghi, alcuna volontà politica di arretramento nel contrasto alla criminalità organizzata mafiosa, anzi una volontà di rafforzare gli strumenti normativi di incriminazione di quei comportamenti che colpiscono l'espressione della sovranità, libera e consapevole del voto, nella scelta dei propri rappresentanti politici. Scambio elettorale politico-mafioso che mina dall'interno l'impianto istituzionale, di governo, e mina la coesione e l'equità sociale.

La democrazia viene corrotta nel suo nascere, delegittimata, subordinata, e consente una interdipendenza funzionale tra Governo e criminalità per l'allocazione di risorse pubbliche ed altre utilità che falsano le normali regole della concorrenza, producono danni economici, mancati investimenti, condizionamenti che frenano, di fatto, lo sviluppo economico e sociale del Paese, innescando un circolo vizioso, pericoloso, di disagio sociale, corruzione e corruttibilità. Nel vortice di disuguaglianza, si insinua infatti la mancanza di fiducia nelle istituzioni; si delegittima la democrazia.

Siamo convinti che l'efficacia di tale intervento normativo dovrà essere accompagnato e rafforzato dalla rivisitazione del reato di falso in bilancio, di riciclaggio e autoriciclaggio. Ma è la politica, prima ancora che l'innovazione giuridica, a doversi porre come attore principale di lotta alla mafia dal suo interno.

Nel 1993, vent'anni fa, la Commissione parlamentare antimafia approvava una relazione su mafia e politica che, evidenziando una correlazione tra responsabilità penale e responsabilità politica, esortava i partiti ad autoregolamentarsi. Nasceva la seconda Repubblica, ma da allora è aumentato il numero di consigli comunali sciolti per mafia. A dicembre del 2012 erano 211, al Sud ma anche al Nord.

In un contesto di rapporti globali, e di una società sempre più liquida, si è marcato un profondo mutamento nell'allocazione del potere, in un capitalismo finanziario che rende sempre più difficile distinguere capitali legali da quelli illegali.

Le signorie territoriali sembra possano svolgere ancora un ruolo fondamentale tra traffici transnazionali, affari e potere politico locale come quello di livello nazionale. Che la mafia sia un fenomeno locale non significa che sia marginale, né un'emergenza da combattere soltanto nei momenti di recrudescenza, di violenza (la mafia che spara), né semplicemente una forza anti-Stato, un contropotere. La mafia ha bisogno di una pluralità di fattori convergenti: l'uso della violenza, della forza intimidatrice, dell'omertà e del consenso sociale. Il fine resta l'accumulazione della ricchezza e il controllo dei luoghi di decisione.

Oggi, sempre più spesso, l'infiltrazione assume, tuttavia, strade legittime per fini illegali, ed è per questo meno riconoscibile. Mafia che coin-

volge le diverse articolazioni, dagli strati sociali più svantaggiati, a quelli economico-imprenditoriali, dei professionisti, degli eletti nelle istituzioni. Pertanto, la lotta alla mafia è ricostruzione etica della politica ed esercizio maturo e consapevole della democrazia, perché la disponibilità del contesto, e del sistema politico istituzionale, costituisce il prerequisito perché la mafia produca la politica e viceversa.

Sono d'accordo con chi sostiene che non è nel vuoto che lascia lo Stato che si sviluppa il fenomeno, ma è nello Stato. Così come non è in assenza di mercato, ma è nel mercato, che la mafia s'insinua e produce profitto.

«Malandrineria», così viene definita nei primi documenti di un prefetto siciliano ai tempi garibaldini e dell'Unità del Regno. Da lì la mafia si legalizza al potere politico locale e tramite questo a quello nazionale, in un rapporto di scambio, di interazione. Una coabitazione, dunque, tra Stato e mafia, tra responsabilità penale e politica, relazioni infiltrate tra due sovranità parallele.

Concludendo, in attesa che i partiti adottino codici etici, s'impone l'obbligo di disciplinare in maniera stringente lo scambio politico-mafioso, la corruzione, preservando l'integrità morale etica di un corpo politico da presenze e infiltrazioni che non solo minacciano l'integrità delle istituzioni e il loro regolare funzionamento, ma minacciano la democrazia, ancor prima che la legalità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, il mio intervento, dopo l'esposizione esaustiva del collega Giarrusso, si limiterà solamente a ricordare, all'Aula e a chi ci ascolta, il ruolo – che a noi piace rivendicare – che il Movimento 5 Stelle ha avuto in Commissione giustizia quando, esaminando in sede deliberante il disegno di legge proveniente dalla Camera, con tutte le criticità di cui si è detto, è stato oggetto di proposte di revisione, in tempi non sospetti, solamente dal sottoscritto e dai colleghi commissari della 2ª Commissione appartenenti al Movimento 5 Stelle.

Mi riferisco, in particolare, alla consapevolezza della necessità di dover emendare quel testo che ci proveniva dalla Camera. All'epoca era ottobre, se ben ricordo, fissato il termine per la presentazione di emendamenti, il Movimento 5 Stelle li presentò tempestivamente. Ci si perdoni questa piccola dichiarazione – che può sembrare forse un po' presuntuosa – ma ci piace sottolineare e far conoscere, a chi sui giornali certe cose non le leggerà mai, il ruolo modestamente determinante che il Movimento 5 Stelle ha avuto nella formulazione, che è oggi condivisa con tutte le forze politiche, del testo oggi all'esame dell'Aula.

Dunque, allora, il Movimento 5 Stelle propose emendamenti che in buona misura sono entrati a far parte del testo che oggi siamo chiamati a votare, contenenti, soprattutto, quel passaggio, che per noi è stato determinante e che è migliorativo rispetto al testo pervenutoci dalla Camera,

perché non ci si è limitati ad aggiungere l'altra utilità, oltre al denaro, come elemento soggettivo della fattispecie, ma la disponibilità del candidato politico nei confronti delle associazioni mafiose o di loro emissari o procacciatori di voti.

Ricordiamo che la sede deliberante fu revocata in seguito ad una richiesta, legittima dal punto di vista regolamentare, di cinque colleghi della Commissione giustizia appartenenti ad altri Gruppi. Lamentiamo tutti insieme che il cammino per la tempestività di questa norma si è rallentato inevitabilmente, ma, oggi, finalmente, è una giornata importante. Stiamo infatti per licenziare questo provvedimento, seppur con ritardo rispetto alle possibilità che abbiamo avuto in questi mesi, ma soprattutto guardando indietro negli anni. Ricordo che la norma vigente del 416-ter ha trovato un'applicazione scarsissima, pressoché nulla, proprio perché formulata in maniera tale da non lasciare la possibilità a livello probatorio di poter incidere in quel passaggio fondamentale, nell'anello forte della catena del malaffare, che vede il congiungimento degli interessi e della potenza malefica delle associazioni di tipo mafioso con parte della politica.

Con questo richiamo e questo senso di soddisfazione, ci piace ricordare migliaia di cittadini e associazioni che si sono interessate a tale questione (ricordo l'iniziativa del braccialetto bianco e dei cento giorni). Molti di noi, come anche altri parlamentari di altre forze politiche, indossano o hanno indossato il braccialetto bianco che ci impegnava, nel momento in cui ci siamo candidati, a realizzare la riforma di questo articolo nei primi cento giorni di legislatura. Sono trascorsi più di cento giorni; meglio tardi che mai e, soprattutto, lo abbiamo fatto meglio rispetto al testo proveniente dalla Camera. In alto i cuori e abbasso la mafia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (*Misto-GAP*). Signor Presidente, il contrasto alla corruzione, al voto di scambio, al falso in bilancio, al riciclaggio sono diventate la priorità per un Paese minato dall'insorgere di condotte illegali che ledono non solo le basi del vivere civile, ma anche la fiducia dei mercati internazionali. Vogliamo attrarre investimenti dall'estero, ma in queste condizioni purtroppo non siamo credibili.

Da qui nasce l'assoluta necessità di intervenire, ma occorre farlo in modo giusto, partendo proprio da quest'Assemblea, che alcuni desiderano eliminare, non comprendendone l'importante funzione di controllo.

Nelle tornate elettorali nessuna forma di procacciamento deve essere ammessa se vogliamo mantenere l'espressione del voto come una libera scelta democratica e responsabile del cittadino chiamato alle urne. Il voto non dovrebbe mai essere sollecitato, in quanto frutto di sintesi della volontà e della consapevolezza della persona.

L'articolo 416-ter del codice penale, signor Presidente e onorevoli colleghi, non poteva essere approvato dall'Assemblea con un testo che

prevedesse la consapevolezza di colui che accetta il procacciamento di voti con modalità mafiose, violente e anetiche: sarebbe stato impossibile per un pubblico ministero dimostrare in giudizio la consapevolezza del politico in malafede.

Per dottrina e giurisprudenza, la prescrizione in analisi rientra nella categoria dei reati pluri offensivi poiché, nell'insieme dell'interesse dell'ordine pubblico, essa è deputata a presidiare non solo il principio di legalità, democraticità e rappresentatività delle istituzioni politiche, ma anche a contrastare il fenomeno mafioso, che è sempre alla ricerca di consenso dalle classi dirigenti, mirando, di fatto, alle fondamenta del nostro assetto costituzionale.

Naturalmente il mio appello all'Assemblea è di votare il testo che ha eliminato la specifica relativa alla consapevolezza di colui che accetta lo scambio, che nelle indagini e nel successivo processo penale sarebbe difficilissimo da dimostrare; ciò renderebbe il reato di scambio elettorale tra politico e mafioso un reato fantasma. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Albano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli senatori, è stato per me facile, ancor prima di ascoltare le osservazioni dei colleghi della sinistra già in sede di Commissione, prevedere il tenore e il contenuto degli emendamenti che sarebbero stati proposti al disegno di legge.

Ricordo che questo provvedimento venne in Commissione in sede deliberante, in quanto era stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati; quindi, opportunamente la Presidenza del Senato lo assegnò in sede deliberante. Successe, poi, qualcosa, dopo che il termine per la proposizione di emendamenti era già spirato, che indusse i colleghi della sinistra a chiedere la riapertura di detto termine. Evidentemente, quindi, si passò dalla sede deliberante alla sede referente perché quelle ragioni che avevano indotto la Presidenza del Senato ad assegnare questo provvedimento per l'esame in sede deliberante non vi erano più, in quanto il testo, approvato all'unanimità dalla Camera, veniva in qualche modo mutato.

Per la verità, sarei stato in grado di conoscere fin dal mese di luglio il tenore degli emendamenti che sarebbero stati presentati, e non certamente per doti di veggenza, ma perché essi erano stati pensati e praticamente dettati fuori da quest'Aula da soggetti non parlamentari. Mi riferisco, in particolare, alle pubbliche, perentorie e ampiamente messe in risalto dai *mass media* prese di posizione di un magistrato in servizio e, subito dopo, dello scrittore Roberto Saviano, il quale, come ha fatto per gran parte delle sue opere, si è immediatamente ispirato – trasformandole, per la verità, in elzeviri ben retribuiti – alle sue fonti giudiziarie.

In più occasioni, infatti, entrambi hanno formulato forti censure al testo del progetto di legge, così come approvato all'unanimità dalla Camera e ritornato da noi, come dicevo, in sede deliberante.

Purtroppo, però, sappiamo bene che ciò, proprio per quei veti deliberati all'esterno dei luoghi in cui si esercita istituzionalmente la funzione legislativa, non accadrà. In particolare, colleghi, gli strali del magistrato e dello scrittore si sono concentrati sull'espressione «procacciamento» e sull'avverbio «consapevolmente». La prima è stata giudicata troppo restrittiva rispetto alla precedente espressione, che si concretava in «ottenimento di promessa di voti», in quanto richiederebbe la prova, ritenuta diabolica, dell'effettivo sviamento del voto. L'esegesi proposta dagli illustri critici, a mio avviso, appare tuttavia quanto meno affrettata, anche e soprattutto sul piano lessicale, atteso che l'espressione «procacciare», secondo l'autorevole vocabolario Treccani, è il verbo transitivo composto, risultato dell'integrazione tra il procurare e il cacciare, cioè procurare cacciando. Il Treccani, infatti, cita anche qualche esempio, dei quali cito qualcuno: cercare o trovare il modo di provvedere qualcosa a sé o ad altri, come procacciare il pane alla famiglia; procacciare il proprio danno; procurarsi qualcosa di molto piacevole, o spiacevole (vi è anche un simpatico esempio del Boccaccio, che per l'austerità di quest'Aula eviterò di citare).

Risulta chiaro, dunque, colleghi, che, al contrario di quanto ipotizzato dai già ricordati glossatori televisivi, la parola «procacciare» è senz'altro idonea a comprendere nella condotta incriminata le attività di ricerca del voto, a prescindere dal loro effettivo risultato; anzi, a mio avviso, potrebbe di fatto risultare idonea a colpire anche condotte che, pur essendo finalizzate alla ricerca di voti, non si sono tradotte in effettiva promessa, risultando quindi più ampia di quella attualmente vigente.

Altra criticità è stata ravvisata, sempre dagli stessi glossatori televisivi, nella sottolineatura della necessità che il soggetto agente sia consapevole del fatto che il procacciamento di voti avvenga con metodi mafiosi ovvero avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. In realtà, tale precisazione – che potrebbe apparire superflua sul piano del necessario elemento psicologico del reato, che resta ovviamente punito, a titolo di dolo, e quindi presuppone obbligatoriamente la coscienza e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del reato – è invece quantomai opportuna, poiché focalizza l'attenzione sull'elemento peculiare e caratterizzante la fattispecie penale di cui all'articolo 416-ter del codice penale, che è appunto la collusione mafiosa.

Occorre considerare, infatti, che la cosiddetta corruzione elettorale, ovvero la compravendita di voti, è già prevista e punita come delitto dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 309 ad euro 2.065.

È di tutta evidenza, quindi, che il rigore notevolmente maggiore della norma di cui ci occupiamo oggi è determinato e giustificato proprio dal fatto che, a differenza di quanto avviene nella corruzione elettorale ordinaria, il soggetto agente non esita, allo scopo di realizzare lo sviamento della formazione del consenso politico, ad avvalersi dei metodi violenti e minacciosi tipici della criminalità organizzata. Tale connotazione ulte-

riore rappresenta un *quid pluris* in termini di disvalore e deve, pertanto, essere tipizzata nella costruzione della fattispecie che necessariamente deve ricadere nella sfera cognitiva e volitiva del soggetto agente.

La soluzione adottata dalla Camera dei deputati era indubbiamente, in questa prospettiva, la più opportuna ed utile. Ma i signori che hanno mosso le critiche che ho citato poc'anzi – ne ho nominato solo uno, Saviano, e ho omesso il nome dell'altro, che è un noto magistrato del nostro Paese, per una mia sensibilità da avvocato che ho nei confronti dell'ordine della magistratura italiana – hanno impedito a questo Parlamento di approvare una norma così come era stata immaginata, ideata e riflettuta dalla Camera dei deputati. Essi hanno voluto delle modifiche, a mio avviso inutili, che vanno peraltro a porre la fattispecie in una posizione così ambigua per la quale, oggi, un qualunque soggetto interprete della norma potrebbe individuare l'ipotesi di reato e condannare magari un politico per una fattispecie che di delitto ha poco o quasi niente.

Ho presentato alcuni emendamenti sui quali vorrei anche in questo momento confrontarmi con i colleghi della sinistra, per la mia cultura tipica dell'avvocato che si confronta sempre con la controparte. Vorrei discuterne con loro, in quanto essi vanno in qualche modo a riposizionare la fattispecie delittuosa in un ambito di tipizzazione chiara e concreta che possa porre, da una parte, il magistrato nella condizione di non doversi incanalare nelle interpretazioni più varie e, dall'altra, il cittadino che compie azioni che possono andare in quella direzione a conoscere esattamente qual è la fattispecie delittuosa per la quale eventualmente potrebbe essere indiziato, giudicato e quindi condannato. Ci sono anche emendamenti del presidente della Commissione Palma che vanno nella medesima direzione.

Date un segnale, colleghi senatori del Partito Democratico, che tanto tenete a questo provvedimento (ma, devo dire, al pari di quanto ci teniamo noi), date lo stesso segnale di disponibilità che avete dimostrato poc'anzi nell'approvazione dell'altro provvedimento. Io, autore della norma oggi approvata, sin dal primo momento ho dichiarato tutta la disponibilità a comprendere le ragioni dell'altra parte politica ed eventualmente a trovare una sorta di mediazione che potesse essere di soddisfazione per tutti gli interessi delle singole parti politiche.

A queste condizioni, e solo ad esse, se vi sarà un serio confronto e un'attenzione sugli emendamenti proposti da me soprattutto dal presidente Palma, posso sin da ora anticipare il mio consenso e il mio voto favorevole al provvedimento in esame. Diversamente, ci sarà un mio rifiuto totale a vedere approvata una norma che è vaga, generica e non tipizzata.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire nella discussione del disegno di legge di modifica dell'articolo 416-ter perché, nel momento in cui ho deciso di partecipare alle elezioni per entrare a far parte di questo ramo del Parlamento, il primo atto a cui ho aderito è stata la campagna «Riparte il futuro», meglio nota come la

campagna dei braccialetti bianchi, a cui hanno aderito 380 parlamentari e oltre 260.000 cittadini.

È stato il mio primo atto e ancora oggi porto al polso il braccialetto bianco, perché ritengo prioritario punire la commistione tra politica e mafia, in quanto ritengo che questo sia il peggior male che affligga l'Italia o, meglio, che sia la madre di tutti i mali della nostra amata Italia.

Con la riformulazione di questo dispositivo si vuole colpire la genesi dell'intesa tra la politica e l'organizzazione criminale, anche di stampo mafioso. Si è voluto individuare e colpire quella terribile condotta con la quale il politico e il mafioso si incontrano, si riconoscono reciprocamente e manifestano la volontà di scambiarsi favori.

La condotta del primo, il politico (a questo punto corrotto) si traduce nell'aver la possibilità, meglio, la sicurezza di arrivare in Parlamento attivando la forza intimidatrice dell'associazione criminale per rastrellare i voti non in cambio di una corrispondente ed istantanea erogazione di denaro, ma di favori e vantaggi, diretti o indiretti, che si realizzeranno con interferenza negli atti pubblici per ottenere un appalto o la facilitazione a costruire edifici dove non dovrebbero sorgere, oppure dare un incarico pubblico ad una persona organica della medesima associazione criminale.

Già Giovanni Falcone aveva un'idea molto chiara di queste modalità. Sapeva bene che l'utilità ricavata dalla mafia nel rapporto con il politico corrotto si traduce in appalti dirottati, abusi sui permessi edilizi, posti di lavoro non dichiarati e tutelati, concessioni che interferiscono sistematicamente sull'attività amministrativa pubblica, che, in forza dello scambio politico mafioso, viene orientata a soddisfare gli interessi di pochi: gli amici degli amici, piuttosto che al perseguimento dell'interesse generale e pubblico.

Tutto questo ha delle incidenze negative così evidenti, che si manifestano a livello ambientale. È il caso del dissesto idrogeologico con l'usura del suolo, con frane, smottamenti e allagamenti dovuti all'abbandono del territorio e alla mancata cura dei versanti; della cementificazione selvaggia senza regole, con case non costruite secondo norme antisismiche e con materiali scadenti tanto da sbriciolarsi alla prima scossa sismica; delle infrastrutture statali poste su pendii talmente instabili da franare al passaggio dei treni; degli interi Paesi sviluppatasi in alvei di fiumi che con le piogge abbondanti vedono correre nelle loro strade metri cubi di acqua determinando perdite di vite umane, come sta accadendo in questi giorni nella mia Liguria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, «Le mafie nel nostro Paese rappresentano più profondamente il rapporto irrisolto tra cittadini e Stato. Rappresentano il retaggio non vinto, non liquidato, né sul piano culturale, né sul piano organizzativo, di un modo di intendere il potere pubblico, premoderno, antidemocratico. Quel modo atavico, violento, brutale e semplice di intendere il potere per cui comanda il più forte (...). Quel modo fatto di branchi, bande, clan, tribù e clientele che nulla ha a che fare con l'interesse generale, con l'esigibilità dei diritti universali, con l'uguaglianza delle persone di fronte alla legge. Quel modo di intendere il potere

che ha a che fare soltanto con due motori: l'avidità e la violenza organizzata. In questo Paese in cui sono decine i Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, al nord» – ne sono testimone diretta – «come al sud, in cui amministratori onesti e coraggiosi come la Sindaca di Monasterace» – Maria Carmela Lanzetta – «sono costretti a gettare la spugna, in cui lo sviluppo economico e il lavoro per i giovani sono sequestrati e affogati dalla prepotenza delle consorterie, in cui la testimonianza di chi denuncia è ancora un'eresia e non una normalità civica». Queste sono le parole che l'onorevole Davide Mattiello ha pronunciato alla Camera dei deputati al momento della votazione di questo stesso provvedimento. Le ho volute riportare anche in questo ramo del Parlamento perché le ho trovate talmente tanto veritiere e rispecchiano così profondamente il mio pensiero che non ho voluto cambiare neanche una virgola.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio ricordo va a quel settembre del 1982 in cui è stato ucciso a Palermo il prefetto e generale dell'Arma dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, al 23 maggio 1992, la cosiddetta strage di Capaci, in cui fu assassinato il magistrato Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e alcuni uomini della scorta, al 19 luglio 1992 dove il magistrato Paolo Borsellino fu ucciso con alcuni uomini della sua scorta nella strage di via d'Amelio. Persone che hanno dato tutto allo Stato, compresa la loro vita e, finalmente, oggi abbiamo modo di ringraziarli nel mettere a frutto tutto il loro lavoro approvando questo dispositivo; il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso troverà, finalmente, un saldo riferimento normativo e non soltanto la pura e preziosa elaborazione giurisprudenziale. Lo aspettiamo da troppo tempo ed è costato la vita a troppe brave persone: è un segnale forte che dobbiamo a noi stessi e a tutti gli italiani. E allora votiamo a favore di questa riformulazione dell'articolo 416-ter. Coraggio! (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, credo che oggi sia una giornata molto importante. Sappiamo tutti che la lotta alla mafia è una priorità assoluta per il nostro Paese. Sappiamo tutti che la mafia trova la sua forza nei rapporti oscuri, profondi, spesso inconfessabili con la politica: con una certa politica.

Intervenire dunque nel rapporto mafia-politica è assolutamente necessario e il provvedimento oggi in discussione va esattamente in questa direzione. Sono quindi ben lieto di esprimere tutto il mio compiacimento per il testo approvato a grande maggioranza in Commissione. Certo, rimangono comunque sul tavolo alcuni interrogativi.

Il Movimento 5 Stelle ha sollecitato innumerevoli volte – praticamente fin dalla riunione di insediamento della Commissione giustizia – la discussione di questo provvedimento. Ce ne dia atto il presidente Palma, che in questo momento non vedo presente in Aula. Quante volte

abbiamo sollecitato questo provvedimento? Venti volte? Trenta volte? Ne discutiamo oggi in Assemblea e dall'inizio della legislatura è passato un anno. Forse, se anche gli altri Gruppi qui presenti avessero dimostrato per questa norma una sensibilità analoga a quella propria del Movimento 5 Stelle, questo disegno di legge, necessario e urgente, sarebbe stato approvato da tempo.

LO GIUDICE (PD). Non è giusto: non si fa così!

CAPPELLETTI (M5S). Il Movimento 5 Stelle rivendica il proprio ruolo fondamentale in Commissione, per aver sostenuto fin da subito la necessità di migliorare, nel senso di dare maggiore efficacia, il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo che nessun Gruppo, eccetto il Movimento 5 Stelle, presentò emendamenti, dimostrando in questo modo la precisa volontà di lasciare la norma così com'era pervenuta.

Nessuna modifica: prendere o lasciare, e poco importava che non fosse efficace. Così non è stato: ce n'è voluta, ma alla fine si è chiaramente diffusa in Commissione la consapevolezza che, così com'era pervenuta dalla Camera, la norma rischiava di essere di ben difficile applicazione e in alcuni aspetti risultava addirittura più restrittiva di quella vigente. In poche parole, avrebbe potuto rappresentare un doloroso passo indietro.

Abbiamo dunque acconsentito, come Movimento 5 Stelle, ad una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti (*Commenti del senatore Lo Giudice*). Ciò che dico è agli atti della Commissione giustizia del Senato. Ciò ha portato ad un'ampia convergenza politica, su un testo peraltro ampiamente condiviso.

Sappiamo tutti che la vera forza delle mafie è rappresentata dalla connivenza di chi non è mafioso. votando questo provvedimento, diamo quindi un segnale forte di presenza dello Stato nella lotta alla mafia. Certo, non è sufficiente. Ho colto un commento che mi ha molto colpito da parte di un autorevole collega di un altro Gruppo: «Erano vent'anni che volevamo raggiungere questo risultato».

Ecco, forse oggi sono veramente mutate le condizioni. Forse oggi il tempo è maturo per riprendere in mano quei molti provvedimenti contro la mafia che sono da troppo tempo disattesi.

Oggi votiamo, mi auguro all'unanimità, un provvedimento che indica chiaramente come si pone lo Stato, questo Stato che qui noi tutti oggi rappresentiamo, rispetto ad una scelta di campo, per una lotta alla mafia senza esitazioni e senza tentennamenti.

Il mio auspicio, dunque, è che questa norma possa essere approvata all'unanimità rappresentando in questo modo il giusto e doveroso segnale a lungo richiesto da tanti dei nostri migliori magistrati, spesso lasciati troppo soli in prima linea nella lotta contro la mafia. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Albano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA (GAL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho ascoltato attentamente gli interventi di chi mi ha preceduto e sinceramente non ho obiezioni da fare, ma credo che in questa sede fare delle celebrazioni e fare una gara a chi è più contrario alla mafia e alle associazioni criminali serva a ben poco. Devo però rilevare due aspetti della questione, che sono eminentemente politici, perché credo che la parte giuridica e tutte le perplessità che ne conseguono le abbia già esternate il senatore Falanga con dovizia di particolari.

Quando andiamo ad adottare determinate misure che riguardano non solo la lotta alla criminalità, ma anche gli strumenti attraverso i quali lo Stato conduce questa lotta, dobbiamo stare attenti a che il rimedio non sia peggiore del male. Poiché viviamo in un'epoca in cui c'è una sproporzione, per dirla così come va detta, tra il potere legislativo, la politica in senso lato, e la magistratura, che esercita il controllo in maniera, come dicevo ieri, irresponsabile (perché il dettato costituzionale non assegna a questo ordine dello Stato che si è fatto potere alcun vincolo di responsabilità) noi dobbiamo stare attenti a non buttar via il bambino con l'acqua sporca.

Dobbiamo avere strumenti per poter perseguire chi, nella lotta politica o nell'esercizio del proprio mandato politico ed istituzionale indulge o, peggio ancora, è connivente sotto varie forme con la criminalità organizzata, ma non vorrei che con questo ulteriore strumento, che presenta ambiguità semantiche, così come è stato poc'anzi ricordato da chi mi ha preceduto, concedessimo ulteriore arbitrio e ulteriore discrezionalità a quella parte della magistratura che ne fa uso, ne fa buon uso, e che quasi sempre è rivolta ad una determinata parte politica.

Diceva Leo Longanesi: «È difficile essere poeta bulgaro». Lo diceva perché nella Bulgaria sovietica la poesia non era esercizio molto praticato. C'era l'ortodossia marxista. E, per chi vive in Val d'Aosta, in Veneto, in Lombardia e nelle altre Regioni dove i fenomeni della criminalità organizzata non sono consustanziali al territorio, è molto facile venire a fare la celebrazione degli eroi che si sono immolati nella lotta alla mafia, i quali – badate bene – sono tutti meridionali. Chi invece vive in quei contesti trova innanzitutto nella propria coscienza il momento per fronteggiare queste forme di violenza e per contrapporvisi. Ma non è questo il problema. Se noi offriamo degli strumenti discrezionali nelle mani di chi li usa in maniera dissennata ed irresponsabile, noi ci facciamo in questo momento carnefici di molte persone che soggiaceranno innocenti all'uso di questa norma. E so di non essere simpatico nel dire queste cose, perché è molto semplice dire il contrario.

Allora voglio raccontare una storia, e la racconto al Presidente del Senato, che è stato uno dei più valenti magistrati. Ve la racconto perché, in effetti, questa norma è rimasta ambigua, dal momento che c'è stato un intervento esterno del magistrato Cantone. Costui è persona molto perbene e credo che si candiderà tra poco a Presidente della Giunta regionale alle prossime elezioni in Campania (tanto per andare a confermare quanto siano poi stretti certi legami: ma lasciamo perdere, questo è un inciso).

È intervenuto Saviano ed è intervenuto Cantone, dicendo che questa norma, così com'è stata scritta dalla Camera, a loro non piaceva. Questa è un'ulteriore prova del potere degli organi giudiziari. D'altra parte, il Consiglio superiore della magistratura ed altri organi giurisdizionali intervengono molto spesso nel dare pareri relativi alla legislazione, ancorché questi non siano dovuti. E quindi noi ci troviamo a dover modificare questa norma perché c'è stato un intervento spurio, un intervento esterno.

Ma qual è la storia che le volevo raccontare, signor Presidente? È la storia di un consigliere regionale che si chiama Roberto Conte, il quale fu arrestato qualche anno fa perché il capoclan del rione Sanità, un certo Misso, interrogato disse di aver ricevuto 120 milioni di lire da Roberto Conte, avendo ottenuto il Conte un determinato numero di voti dalla criminalità organizzata. È il caso in specie che è stato trattato qua.

Roberto Conte aveva preso in quelle sezioni sei voti (uno, due, tre, quattro, cinque e sei) e si è accertato, nel corso del dibattimento, che nessuno dei familiari o dei parenti di questo camorrista si era recato al seggio; ma il tribunale del riesame disse – aulicamente, come ho sentito qua dentro – che non conta il numero, ma conta la promessa, conta il fatto che si è venuti a contatto con la criminalità organizzata.

Si svolge il processo e ci si accorge, nella sbobinatura, di un'incongruenza rispetto a quanto era stato depositato dai pubblici ministeri. Lì la prima domanda risultava essere stata: «Lei conosce Roberto Conte?». «Sì, lo conosco, mi ha dato 120 milioni di lire». Invece, la registrazione non era stata sbobinata bene. C'era un minuto e mezzo di registrazione non trascritta, dalla quale, in pieno processo, è emerso che la prima domanda fatta dai pubblici ministeri («Lei conosce Roberto Conte?») aveva ricevuto la risposta: «No, non lo conosco. Ditemi chi è e vi dico se so qualcosa». Sono atti processuali. Racconto questo perché in quel processo fu subito stralciata la posizione di Roberto Conte, che da tre anni, signor Presidente, fa continue istanze perché si fissi il suo processo. Quel processo sarà prescritto, perché, se fossero stati gli avvocati a fare quella cosa, sarebbero stati arrestati in Aula. La giustizia in Italia è anche questo; gli abusi che si perpetrano in Italia sono anche questo. E ci deve essere una parte che in quest'Aula vi dice queste cose, quando voi fate i dotti di Salamanca sugli avverbi.

Esiste la volontà comune a dare questa norma, a codificare il concorso esterno in associazione mafiosa, che è un reato vago e che consente ai pubblici ministeri di fare il comodo proprio, di incarcerare e di inquisire con notizie «*de relato de relato*»? La giustizia non si fa con le pezze a colori, caro senatore Lumia, con l'aggettivo qualificativo: si fa con una riforma globale, dove tu fai il giustizialista, io difendo i cittadini. (*Applausi dei senatori Barani e Razzi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Olivero. Ne ha facoltà.

OLIVERO (PI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il passo che il Senato si accinge a fare è importante e da lungo

tempo atteso dai tanti che ogni giorno si battono, nel Nord come nel Sud del nostro Paese, per combattere le mafie e la loro ramificazione nella politica e nell'economia, combattere il voto di scambio e contrastare chi, svolgendo incarichi politici, si mette al servizio delle cosche è indispensabile premessa al riscatto della politica, e quindi dello Stato, in territori violentati ogni giorno dal malaffare e dalla criminalità.

L'unico modo per rompere relazioni inconfessabili tra politica e mafie è usare severità nei confronti di chi si impegna per la collettività in politica. L'onore di servire il Paese non può essere infangato dalla contiguità o dalla connivenza con l'antistato, con chi ogni giorno distrugge il tessuto sociale, le risorse, lo stesso futuro della comunità nazionale.

Colleghi, dobbiamo dare pertanto un segnale forte di trasparenza e di rigore. In politica non ci può più essere spazio per ambiguità o ammiccamenti verso le mafie, senza se e senza ma. E l'impegno deve essere ancora più forte oggi di fronte alla mafia dei colletti bianchi, a quella quotata in Borsa, colta ed educata dei salotti e ben radicata, al Nord come al Sud, e spesso persino cosmopolita.

Il testo che oggi licenziamo deve quindi contenere severità e determinazione, con un'unica attenzione che invito ad avere collegialmente: è necessario che le norme siano applicabili e non solo delle roboanti grida manzoniane, e contestualmente che non prestino il fianco ad applicazioni pretestuose fondate sul sospetto ed il fango.

Le mafie – lo sappiamo perché l'abbiamo visto, ahinoi, molte volte in questi anni, e lei, signor Presidente, lo sa certamente più di tutti noi – non amano il bianco e il nero: tutto cercano di rendere grigio, usando sospetti, falsi pentiti, amicizie e relazioni parentali.

Allora valutiamo attentamente l'emendamento presentato dal collega senatore Albertini, che può aiutare a non cadere in pericolose ambiguità. Ma se abbiamo a cuore lo Stato di diritto e la salvaguardia dell'onorabilità di chi si espone ai rischi connessi all'assunzione di responsabilità pubblica, soprattutto in alcuni contesti del nostro Paese, non possiamo avere tentennamenti e dobbiamo essere oggi estremamente determinati e convinti del passo che compiamo.

Oggi, colleghi, diamo una prima, tangibile risposta alle centinaia di migliaia di cittadini che, attraverso la campagna «Riparte il futuro», promossa da Libera, ci hanno chiesto di impegnarci per legalità e giustizia. Non siamo certo vicini al risultato, lo sappiamo, come sappiamo di dover fare ancora molto e di avere la responsabilità di rappresentare istituzioni nelle quali non sempre vi è stata la dovuta trasparenza e la necessaria attenzione ideale da parte di tutti i componenti, ma da oggi abbiamo un po' più di fiducia nel cambiamento possibile. *(Applausi dai Gruppi PI e PD e del senatore Buemi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, anche noi di Sinistra Ecologia e Libertà consideriamo molto importante il voto che esprimerà il Senato su questo provvedimento, per il quale noi stessi ci siamo battuti. D'altronde, anche noi abbiamo presentato all'inizio della legislatura un disegno di legge in tal senso.

Ci preme dire che anche a nostro avviso la formulazione che è stata adottata in Senato è più idonea di quella che era stata immaginata alla Camera per contrastare un fenomeno che peraltro non è neanche più tipicamente meridionale, ma esteso su tutto il territorio nazionale, mi riferisco a quello della compravendita di pacchetti di voti da parte di organizzazioni mafiose. Finalmente viene punito lo scambio, non solo quando viene offerto denaro, ma anche quando il politico, il candidato, si mette a disposizione dell'associazione criminale, ad esempio promettendo utilità come possono essere gli appalti o altri favori.

Dicevo, il testo è migliore di quello approvato alla Camera perché evita ogni riferimento ad un concetto che rischiava di essere ambiguo, quello cioè del procacciamento dei voti quale oggetto del patto tra mafiosi e politici. Abbiamo lavorato per molti mesi a questo provvedimento e mi pare importante ricordare, lo hanno detto anche altri colleghi prima di me, che una volta tanto la politica è stata capace di raccogliere una sfida, che una volta tanto la politica è stata attenta rispetto a quello che si muoveva nella società civile. E la sfida straordinaria che ci ha lanciato nei mesi scorsi don Luigi Ciotti, sottoscritta da 300.000 italiani che volevano che finalmente fosse estesa la tipologia di questo reato ci pare di poter dire che una volta tanto è stata raccolta.

Vorremmo aggiungere una riflessione più politica, se posso dire così. Nel corso di tutti questi anni molto spesso nell'ambito della legislazione italiana in materia di lotta alla mafia, le varie leggi che sono state prodotte contro la criminalità, contro le mafie, sono state spesso una risposta che si rendeva necessaria o dinanzi ad una violenza subita, o ad un'umiliazione, o ad un furto di verità, o ad un'aggressione, o ad un attentato.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 18,49)

(*Segue* DE CRISTOFARO). Invece, il fatto che una volta tanto la legge non sia una risposta ad un fatto specifico accaduto che ha provocato sconcerto nell'opinione pubblica, non sia cioè semplicemente una risposta ad un lutto, rappresenta la capacità della politica di raccogliere una sfida che è nata fuori di qui. E ciò a noi pare un fatto molto, molto significativo. Lo vogliamo intendere appunto, speriamo in maniera non ottimista, come il primo passo verso una legislazione che nel corso degli anni sempre più sarà capace di accogliere le movimentazioni positive che attraver-

sano l'opinione pubblica del nostro Paese. Anche perché, signor Presidente e signori senatori, quando si consuma un reato di scambio elettorale tra la politica e la mafia non è semplicemente inquinato il voto, ma è inquinata la democrazia nel suo insieme, perché gli equilibri democratici vengono alterati.

Lo abbiamo letto mille volte nel corso delle cronache giudiziarie e politiche di questi anni, con riferimento ad amministratori locali, a consiglieri comunali, ad assessori e consiglieri regionali e anche a parlamentari nazionali. Quante volte si è verificato lo scambio del voto con l'assicurazione al *clan* di un favore, di una collusione, di un elemento di potere, o anche semplicemente di prestigio? E quanto ha influito tutto questo, onorevoli colleghi, sulla crescita del sentimento di distacco di parti enormi dell'opinione pubblica nei confronti della politica?

Penso che su questo dovremmo interrogarci molto, perché sono convinto che sia serissimo il prezzo che è stato pagato in termini di credibilità dalle istituzioni democratiche nel corso di questi anni, anche in relazione a questi elementi di subalternità rispetto al malaffare e alla mafia, piuttosto che al *clan*. Quando accade che uno che fa politica viene considerato dal *clan* uno che si tiene in pugno – così si dice – e la politica diventa allora un luogo di obbedienza in ragione di un certo favore, è evidente che si rompe il meccanismo democratico. Obbedire vuol dire infatti cose ben precise: vuol dire promettere corsie privilegiate, corsie preferenziali, corsie per gli appalti.

Era davvero dunque un po' ingenua la vecchia disposizione del codice penale – e per questo ritengo sia stato molto giusto un intervento normativo – nel momento in cui si riteneva di poter semplicemente monetizzare lo scambio tra la politica e le mafie. Era infatti veramente complesso sapere quanto potesse valere in termini di moneta corrente, per esempio, la partecipazione ad una multiservizi, piuttosto che la possibilità di disporre di una ASL che magari, per numero di utenti e per quantità di appalti, rappresenta uno strumento fortissimo di potere e di controllo del territorio.

È stato anche ricordato – e mi associo a questo ricordo – che la finalità principale della criminalità, delle mafie, della camorra, della 'ndrangheta, è proprio quella di permeare e di entrare da protagonista nella vita politica ed istituzionale, e lo scambio elettorale è il principale biglietto da visita. Ciò vale ancora di più – com'è stato ricordato anche dai colleghi che sono intervenuti prima di me – per le cosiddette mafie dei colletti bianchi. L'obbedienza è proprio il classico patto che conviene a tutti: conviene alla cosca che promette i voti; conviene al politico che si vende e che ottiene consenso, protezione e garanzia di carriera certa.

Non possiamo del resto dimenticare, signora Presidente, che abbiamo un contesto attorno a noi, con il quale ci siamo confrontati nel corso di tutti questi anni. Tuttavia, anche se nel corso degli anni passati, soprattutto quando c'è stato il momento di massimo attacco alle istituzioni e allo Stato, c'è stata comunque una capacità da parte delle istituzioni di rispondere a questo tipo di attacco, è pur vero che nel corso di questi ultimi anni

molto spesso, purtroppo, si è abbassata la soglia di attenzione nei confronti dell'attacco portato allo Stato dalla criminalità.

Se così non fosse, non sarebbe successo che più di 200 Comuni venissero sciolti nel corso di questi anni per infiltrazione camorristica e mafiosa. È successo nel nostro Paese che un Comune addirittura capoluogo di Regione, Reggio Calabria, avesse al suo interno una situazione con alcune decine di dirigenti imparentati con esponenti delle cosche, oltre ad un gran numero di consiglieri comunali arrestati. Addirittura, nonostante fosse stato vietato dal questore di Reggio Calabria il funerale di un boss mafioso, si presentarono alcune migliaia di persone, con in testa al corteo funebre autorevolissimi esponenti politici di quel territorio.

Ma Reggio Calabria non è sola. Pensate a quello che accade nella terra in cui io vivo, in Campania, nella Provincia di Napoli. Pensate che, ad esempio, proprio in Provincia di Napoli, nel Comune di Quarto, anche questo sciolto ovviamente ed inevitabilmente per infiltrazioni mafiose – ci siamo stati pochi giorni fa con una delegazione della Commissione antimafia – è accaduto addirittura che alle elezioni comunali un candidato sia stato eletto, nonostante fosse stato arrestato 15 giorni prima e al tempo della elezione fosse in carcere, dove sta peraltro scontando oggi, fortunatamente, una condanna per fatti molto gravi.

Questo è il contesto, che non è diverso da quello che stiamo raccontando: è lo stesso contesto che vede più di 100 consiglieri regionali indagati in tutta Italia.

Insomma, dopo gli anni in cui la politica aveva cercato, a seguito della crisi di Tangentopoli, di rimettere in campo anche alcuni elementi di valore e simbolici, che pure potevano alludere ad un tentativo di uscire da una condizione drammatica che aveva segnato per molto tempo la storia d'Italia, siamo ripiombati dentro questo tipo di situazione.

Io penso che, per rispondere a tutto questo, ovviamente sia imprescindibile il coraggio civile di chi da anni si batte con coraggio appunto nella politica, nelle istituzioni, nella società civile e anche nell'imprenditoria. Ma non basta solamente il coraggio civile. Occorre anche il dovere della buona politica di essere in sintonia con tutto questo.

Io penso che indossare quel braccialetto, che molti parlamentari hanno indossato per molti mesi, sia stata davvero una scelta di campo perché, a volte, la lotta alla mafia passa anche per qualche gesto simbolico. E alcuni gesti simbolici, secondo noi, possono essere produttivi di grandi risultati. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Lo Giudice).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire per fare una precisazione il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, penso che prima il senatore D'Anna sia stato un po' frettoloso nell'andare a giudicare da che parte sta il bene e da che parte il male nella lotta alla mafia, anche perché, se è vero che si è estesa a tutto il Paese, è altrettanto vero che i sacrifici non hanno avuto confine.

Ne ricordo solo uno: quello del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Persona che il Nord generosamente ha prestato a tutto il Paese e che ha perso la vita proprio in terra di Sicilia. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, oggi siamo qui a lavorare su un testo molto importante, che probabilmente non è sentito subito dalla pancia di tutti i cittadini. Stiamo però forse parlando proprio di norme che segnano un passaggio importante in questa lotta contro la criminalità organizzata, una lotta che, purtroppo, interessa l'Italia ancora nei nostri anni, nonostante tutti gli sforzi che sono stati compiuti.

Noi qui cogliamo l'occasione per ricordare il grande contributo, l'appoggio e l'attenzione data dalla Lega Nord nella lotta contro la mafia. E colgo l'occasione per ricordare che è stato proprio con un Ministro dell'interno della Lega Nord, Roberto Maroni, che si sono conseguiti dei risultati veramente eccezionali, con particolare riguardo proprio alla lotta alla criminalità organizzata, tanto da diventare oggetto di apprezzamento anche da parte di Paesi stranieri, che ne hanno fatto un elogio e che li hanno assunti a modello.

A parlare sono i dati, documentati nei *dossier* che venivano periodicamente pubblicati sul sito del Ministero dell'interno: 8.466 mafiosi arrestati (di cui 32 latitanti di massima pericolosità) per un totale di 778 operazioni di polizia giudiziaria. Ma la lotta alla mafia non si è limitata all'arresto di suoi esponenti: il ministro Maroni ha voluto colpirla proprio al cuore, nei suoi interessi economici, nelle risorse che consentono alle organizzazioni di finanziarsi e di finanziare tutte le attività legate alla micro e macro criminalità.

Un duro colpo, che ha portato, nel settembre 2011, a 55.087 beni sequestrati (di cui 2.282 aziende), per un valore complessivo di 25,3 miliardi di euro. Si tratta di un patrimonio ingente. Sempre per volere del ministro Maroni, per quanto riguarda le somme di denaro sequestrate alla mafia e i proventi derivati dai beni sequestrati, questi sono stati immessi nel Fondo unico di garanzia (una novità introdotta dal Governo nel 2008) per essere impiegati in progetti nel settore della sicurezza e alla giustizia. Infatti, quelle somme furono divise al 50 per cento fra il Ministero dell'interno e quello della giustizia.

Questa era soltanto una premessa per sottolineare che anche noi, come Gruppo della Lega Nord, appoggeremo in pieno e convintamente questo disegno di legge, come presentato in data odierna e come uscito dall'esame della Commissione.

Per certi versi, già ci soddisfaceva la prima versione uscita dalla Camera, tanto che, anche in quella sede, avevamo espresso un voto favorevole. Un po' forse dispiace che, in quella sede, il testo fosse stato votato all'unanimità e che, invece, quando è passato all'esame del Senato, abbia subito delle modifiche (sono stati presentati infatti degli emendamenti) e di conseguenza si sia aperto un dibattito, prima in Commissione e poi

in Aula. Tra l'altro, noi del Gruppo della Lega Nord abbiamo chiesto la revoca della sede deliberante per poter discutere di questo tema in Aula. Mi sembra che sia doveroso anche in questa sede ricordare i motivi che ci hanno spinto a tale passo. Sarebbe stato sicuramente molto positivo che in Commissione uscisse un testo identico a quello che era stato licenziato dalla Camera; vedendo però che erano state fatte considerazioni ed espresse perplessità sul testo, si è ritenuto giusto esaminarlo molto approfonditamente e arrivare proprio in Aula per poter confrontarci tutti su questo tema.

Riteniamo che il testo varato dalla Commissione sia assolutamente soddisfacente. Nessuna norma esce mai perfetta; d'altra parte, magari bastasse solo questo testo di legge per poter eliminare, disincentivare e risolvere il problema che purtroppo lega il mondo della criminalità organizzata e il mondo politico! È qualcosa che non deve esistere. Si spera che questo testo possa essere un altro passaggio importante perché deve essere, e lo è, un passaggio importante per scindere e slegare completamente quelli che possono essere eventuali legami che inquinano l'attività del politico a qualsiasi livello.

Illustri colleghi che mi hanno preceduto hanno sicuramente esaminato la norma nei suoi profili più tecnici. Noi, come Gruppo Lega Nord, insistiamo e ribadiamo la nostra più totale disponibilità ad approvare testi di legge che possano essere, come la configurazione di questo reato, un altro baluardo contro la mafia. Se ne parla da anni; si sperava che potesse essere un ricordo nei libri di storia, ma il fatto che ne stiamo ancora parlando in questa sede e stiamo esaminando questi testi di così notevole importanza ci fa purtroppo pensare che il fenomeno persiste.

L'attività del politico è molto, ma molto delicata. È un'attività che sicuramente vede l'esponente farsi portatore di interessi della collettività che riguardano tutto il nostro vivere civile. Pertanto, la realtà della mafia e delle associazioni mafiose deve essere assolutamente allontanata e abbandonata e non deve avere riferimento alcuno rispetto all'attività del politico.

Anticipiamo in questa fase il nostro voto favorevole. Sono stati presentati degli emendamenti molto interessanti; il dibattito si è svolto e si sono comprese le posizioni. Noi auspicheremmo di poter varare un testo votato da tutti, perché tutti dobbiamo essere uniti contro questa realtà terribile che è la mafia. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torrisi. Ne ha facoltà.

TORRISI (*NCD*). Signora Presidente, sottosegretario Ferri, onorevoli colleghi, sull'importanza del disegno di legge che stiamo discutendo ogni sottolineatura potrebbe apparire retorica e quasi di *routine* istituzionale, ma ciò solo ad un uditorio particolarmente distratto e disattento. In realtà, come sottolineato da diversi colleghi sia di maggioranza che di minoranza, l'argomento che trattiamo è delicato e complesso e, quindi, estremamente importante per il nostro Paese nella fase storica che attraversiamo, sia per

l'aspetto economico che sociale e politico. Infatti, la nostra discussione non può affatto prescindere dalla consapevolezza del dilagante, quanto distruttivo, fenomeno della corruzione, che trova nel voto di scambio politico-mafioso la sua più perversa attuazione, la cui attualità può essere messa in discussione solo da chi è in malafede. Tanto che anche il comune cittadino sa che nel voto di scambio si materializza un'intenzione antidemocratica, con grave offesa morale e danno addirittura economico allo Stato e al tessuto sociale che, in sintesi, coincidono. È nel voto di scambio, infatti, che si consuma la maggiore offesa alla democrazia e a ciò che uno Stato e un popolo costituiscono insieme.

Pertanto siamo tutti concordi, credo, nel volere colpire più drasticamente, attraverso il disegno di legge in discussione, tale reato, così come i cittadini chiedono, a volte silenziosamente, ma molto spesso attraverso le numerose associazioni e comunità presenti nel vasto e complesso contesto sociale del territorio nazionale. E qui voglio menzionare l'impegno sociale svolto da «Libera» e col gruppo «Abele» di don Ciotti; un grazie va anche ai colleghi parlamentari che hanno aderito al movimento dei «Braccialetti bianchi», nonché ai componenti della Commissione giustizia che celermente ha licenziato il testo oggi in discussione.

Ma, discutendo questo tema, non possiamo non pensare e ricordare con gratitudine i nomi di Carlo Albero Dalla Chiesa, di Pio La Torre, di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, poiché, se oggi siamo qui a definire con maggiore efficacia il reato di scambio elettorale politico-mafioso, lo dobbiamo anche all'esempio di grande e forte lezione di servizio allo Stato e al loro estremo sacrificio; ma lo dobbiamo anche al potente fenomeno culturale che ha dato vita ad un fermento di associazioni e movimenti di cittadini, che hanno dato, anch'essi, spinta e sprone affinché si velocizzasse nel portare in Aula il provvedimento.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, ritengo sia edificante, quest'oggi, per tutti noi, essere attori che mettono in atto concretamente quelle che sono state a lungo le speranze, le sacrosante ragioni e le istanze di decine di milioni di cittadini onesti. Quindi, rendendoci conto di ciò, dobbiamo essere all'altezza di tali naturali e democratiche aspettative.

Quella del testo dell'articolo 416-ter del codice penale è una modifica di chiara valenza politica; essa dà prova dell'impegno di questo Parlamento di una seria azione e di una coraggiosa, ma doverosa, assunzione di responsabilità verso i cittadini. Si tratta di una risposta a un *vulnus* per la lotta contro la corruzione in un sistema di potere che, in un Paese moderno e democratico, non può godere di alcun genere di indulgenza.

Nello specifico, per la giurisprudenza, la materia dell'articolo 416-ter del codice penale rientra nella categoria dei reati plurioffensivi, deputata al presidio del principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche. Pertanto, la prescrizione in analisi mira a interrompere l'incidenza del fenomeno mafioso sulla ricerca del consenso, per evitare la compromissione delle stesse fondamenta su cui si erge l'assetto dello Stato, garantendo l'interesse dell'ordine pubblico, che avrebbe una maggiore tutela contro le infiltrazioni e i condizionamenti mafiosi, salva-

guardando i cardini su cui si regge il nostro sistema repubblicano e garantendo maggiormente l'accesso alle cariche elettive in condizioni di autentica parità e con i cittadini veramente liberi di esprimere le proprie preferenze.

Ovviamente, l'attuale formulazione dell'articolo 416-ter non basta, poiché limita il reato a chi ottiene la promessa di voti in cambio di denaro, ovvero una formulazione che lascia ampi spazi di impunità. L'attuale definizione del prezzo dello scambio si riferisce solo a termini monetari, ad erogazione di denaro dunque.

È invece importantissima l'introduzione dell'espressione «altra utilità», così da introdurre un ulteriore elemento quale può essere il conferimento di un incarico, o qualsiasi tipo di appalto che, direttamente o indirettamente, porta del denaro o altri vantaggi. Quindi, data la varietà delle prestazioni che si possono avere con lo scambio politico-mafioso, per come è stata finora formulata la norma, essa non ha consentito che il patto politico-mafioso potesse essere contrastato efficacemente e *in toto* dal nostro ordinamento.

Diversamente, il nuovo testo ha come obiettivo di ben circoscrivere un reato prima troppo aleatorio, e quindi difficilmente punibile, spesso malgrado denunce e inchieste. Adesso non potrà esservi alcun alibi, alcuna via d'uscita. La riformulazione dell'articolo 416-ter proposta dalla Commissione reca aspetti migliorativi rispetto al testo approvato alla Camera dei deputati e introduce modifiche al vigente articolo 416-ter del codice penale. L'elemento della sola promessa diviene di per sé sufficiente a configurare la fattispecie di patto di scambio. Così, ogni aleatorietà di cui accennavo prima verrà fugata, poiché, ad integrazione dello stesso articolo 416-ter, il primo comma, superando il limite dell'erogazione in denaro, parla finalmente – come detto prima – di «altra utilità», ovvero di altri vantaggi o profitti. Si tratta – ritengo – di un passaggio cruciale, poiché mette fine ad ogni limite ed equivoco, aspetti che, negli anni, di fronte a comportamenti che rimanevano nel vago, rappresentavano certamente una difficoltà per la punibilità di questo tipo di reato.

Per quanto afferisce all'accettazione del voto di scambio, l'aspetto cruciale è che il reato si consumi nel momento in cui avviene la stessa accettazione: ciò significa che è importante il momento della consumazione del reato.

Per quanto riguarda la pena, invece, il disegno di legge ha avuto un'importante modifica in sede di Commissione giustizia del Senato: la pena carceraria per il reato di scambio di voto politico-mafioso è stata innalzata ad un intervallo che va da sette a dodici anni, rispetto a quello da quattro a dieci anni precedentemente proposto. Infatti, nel corso delle attività conoscitive in Commissione giustizia, si è evidenziato come il concorso esterno in associazione mafiosa, connotato dal mantenimento e dal rafforzamento dell'associazione mafiosa, sia punito con la pena da sette a dodici anni. Si è scelto quindi di modificare la pena prevista all'interno dell'articolo 416-ter, che contiene una fattispecie di reato indipendente

dall'effettivo rafforzamento dell'associazione criminale. In parole povere, così si va a colpire un comportamento ben specifico.

Un'altra importante modifica apportata al testo dalla Commissione giustizia del Senato vede inoltre l'introduzione del principio di punibilità del politico che «si mette a disposizione» dell'organizzazione mafiosa.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, accolgo con soddisfazione – sicuramente condivisa – il giusto e opportuno completamento della formulazione giuridica dell'articolo 416-ter, il quale fa finalmente chiarezza su un reato dalle mille facce, ma prima difficilmente rintracciabile e quindi perseguibile.

Inoltre – e non si tratta certo di un aspetto secondario – la modifica normativa tende a restituire grande dignità e autonomia all'esercizio del diritto di voto, garantito e tutelato dalla nostra Costituzione. Questa norma di ordine pubblico e democratico è anche una riforma che precede quella elettorale e costituzionale, ed è giusto che sia così: prima della legittimazione dell'Esecutivo e del Parlamento, viene la genuinità del voto dei cittadini, poiché solo suo tramite essi eleggono il Parlamento e danno l'indirizzo politico al Paese. «La sovranità appartiene al popolo» e il suo strumento, il voto, deve essere tutelato e garantito, ma principalmente esso dev'essere libero e pulito. E non può esserci voto autentico, libero e pulito se nella cabina elettorale entrano le diverse organizzazioni mafiose con le loro minacce, le loro coercizioni e le loro false e perverse promesse.

Concludo, signor Presidente, con il sentimento di una maggiore soddisfazione per questa fase politica, poiché stiamo agendo nella giusta direzione, dato che lo stesso esercizio del diritto di voto, libero e incondizionato, è stato fin qui troppo vilipeso e fortemente condizionato. Ciò desidero sottolineare che è avvenuto principalmente nelle Regioni del Mezzogiorno d'Italia, dove la politica ha avuto forti e devastanti connivenze con la criminalità organizzata, anche grazie al voto di scambio, dove la corruzione ha calpestato i diritti e la dignità delle persone, ostacolando un sano e autentico sviluppo economico, culturale e perfino politico della società.

Ma ciò vale anche per le altre Regioni italiane, anche quelle del Nord Italia, dove il fenomeno mafioso commisto alla politica è ormai un dato di fatto. Basti ricordare al riguardo diverse indagini condotte in Regioni e Comuni del Nord, da cui risulta che alcuni candidati si sono rivolti ai *clan* malavitosi per avere voti: e qui non si è trattato di casi isolati, ma di un vero sistema nazionale di corruzione ormai collaudato, certificato e controllato dalla criminalità organizzata.

Adesso vogliamo – perché gli Italiani lo vogliono – che finisca questo degrado politico e sociale e che si ritorni a respirare l'area di una nuova politica, più pulita e libera da ogni condizionamento criminale; una politica fatta anche da giovani, da donne, da gente veramente libera, insomma che contribuisca con migliori energie e più efficacemente al funzionamento del nostro Stato, per il bene e lo sviluppo dell'intero Paese. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Buemi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, essendo già stato detto tutto su questa norma importantissima per la lotta alla corruzione e al voto di scambio mafioso, sia dai miei colleghi sia da quelli delle altre forze politiche, mi limiterò a muovere una riflessione sul processo che ha portato oggi qua una norma che condividiamo. Si è trattato di un processo che – come hanno ribadito prima i miei colleghi, senza però nulla voler togliere agli altri – ha visto il mio Gruppo, il Movimento 5 Stelle, impegnato e – se vogliamo – addirittura trainante, in una certa fase.

Il provvedimento è stato votato all'unanimità dalla Camera, ma non soddisfaceva la società civile e le associazioni, che hanno lanciato la campagna «Riparte il futuro»: mi riferisco all'associazione Libera di don Ciotti, al Gruppo Abele, a Cittadinanza per la Magistratura, al Comitato Addiopizzo, eccetera. C'è stata una pressione che noi del Movimento abbiamo raccolto, come pure altri colleghi: questa non vuol essere l'ennesima critica distruttiva che ci viene addebitata, ma una riflessione in merito al fatto che, quando esistono la volontà ed i principi condivisi e si vuole lavorare, si raggiungono dei risultati, che spero si concretizzeranno appunto nel voto favorevole a questo testo, che riteniamo basilare.

Sappiamo che la corruzione – è stato già ampiamente detto – è un male, e forse il male che più condiziona, appesta e distrugge il tessuto economico, sociale e politico di questo Paese; un fenomeno che ha permesso veramente uno scambio tra la politica, gli affari, la mafia e la criminalità organizzata e che va quindi stroncato, peraltro al Nord come al Sud, come ha ricordato prima il collega. Vengo dal Piemonte, dove Bardonecchia è stato forse il primo paese commissariato per infiltrazioni mafiose. Cito la Val di Susa, che attualmente presenta problemi sotto quel profilo con i lavori in corso in quella realtà. Si tratta, quindi, di una norma basilare veramente trasversale.

Ritengo che queste considerazioni portino anche ad un'altra riflessione, che forse è in un certo senso più tragica. Come classe politica dobbiamo riuscire in questo Parlamento, nelle Commissioni, a discutere veramente. Vi assicuro che per un cittadino come me, peraltro neofita dell'attività parlamentare, si è trattato di un momento di grande dimostrazione di lavoro, di contrasto ma anche di confronto, sicuramente, con colleghi che hanno una grandissima esperienza nel settore, più di me e di altri appartenenti al Movimento 5 Stelle (mi riferisco ai colleghi Casson e Lumia, ma anche ad altri). È davvero un grande risultato il fatto che, dopo questo percorso, si riesca ad avere un testo condiviso con le istanze dei cittadini italiani e le associazioni che ne sono portatrici. È esattamente la filiera che noi del Movimento 5 Stelle (ci chiamiamo «portavoce» apposta) rivendichiamo con forza e rilanciamo a tutti: un *feedback* che costantemente mantenga collegate queste Aule davvero importantissime con la società civile, con i cittadini. Se tutto questo ha generato – e spero lo porti a termine positivamente – un risultato del genere, allora possiamo farlo anche

con il resto, con le altre tematiche, come il lavoro, con le urgenze importanti, mettendo da parte gli interessi eventuali che ogni fazione può avere al suo interno e spendendosi veramente in maniera sinergica per risolvere i problemi del Paese. Ritengo questo veramente un grande momento.

Alla luce del fatto che appuriamo la capacità della politica di raggiungere risultati del genere, vi chiedo di dire ai vostri giornali, ai vostri segretari di partito che il Movimento 5 Stelle non è congelato: è qui per lavorare ed è qui che si fanno le leggi, non in televisione, nelle redazioni dei giornali o nelle case private. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Le leggi si fanno qui in Parlamento e, come abbiamo portato a casa questo risultato, possiamo portarne molti altri.

Vi ringrazio, e spero veramente che si raggiunga il traguardo che ci siamo prefissati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, anche se siamo in questo momento in pochi, nonostante l'importanza dell'argomento, credo vadano svolte alcune riflessioni.

La prima è che ci troviamo di fronte ad un fenomeno, quello della mafia e delle organizzazioni criminali, non più relegato in alcune Regioni del nostro Paese, ma ormai dilagato su tutto il territorio nazionale.

La seconda riflessione è che dobbiamo stare attenti, quando discutiamo di organizzazioni criminali e di mafia, nell'elaborare delle norme che non lascino dubbi interpretativi, perché altrimenti facciamo un regalo alla mafia. E vengo a svolgere alcune considerazioni.

Prendo spunto da quanto ha detto poco fa il senatore Airola. Se per ipotesi fossimo stati in questa sede a discutere del disegno di legge del Movimento 5 Stelle, probabilmente non avremmo avuto alcun emendamento, perché eravamo tutti d'accordo. La proposta richiamata dal senatore Giarrusso, però, non fa riferimento alla disponibilità nei confronti dell'associazione, perché quella – sono d'accordo – deve essere punita, ma ad essa non si fa riferimento nella proposta avanzata dal Gruppo Movimento 5 Stelle, bensì in quella del senatore Fravezzi.

Bisogna stare attenti, però, l'ho già detto in Commissione e lo ripeto. Dobbiamo tenere conto di quello che stiamo facendo con consapevolezza. Inserire gli elementi che caratterizzano il concorso esterno secondo l'interpretazione della Corte di cassazione (in assenza di una norma) in questo provvedimento pone un problema. Il Parlamento interviene in una norma specifica utilizzando gli elementi che caratterizzano il concorso esterno, ma non disciplina il concorso esterno. Essendo stato magistrato per quarant'anni rilevo che ciò pone un problema di interpretazione: è ancora possibile, dopo questa norma, applicare il concorso esterno in materia di scambio politico-mafioso? Questo è un primo problema.

Secondo problema che va esaminato con attenzione. Ho ascoltato il senatore Casson che giustamente faceva riferimento alla parola «consape-

volmente». Siamo tutti d'accordo che andava tolta, perché era equivoca, e tutto ciò che è equivoco va eliminato. Però occorre identificare correttamente qual è la modalità. Ritengo che una delle cose peggiori per un politico sia accettare promesse o scambi di voti anche da persone normali, non appartenenti ad associazioni mafiose, per denaro o altra utilità. La Corte di cassazione già con la vecchia norma, con la norma ancora oggi in vigore, era giunta, nonostante si dicesse solo «denaro», a dare un'interpretazione estesa ad altre utilità quantificabili economicamente. Quindi, era già andata oltre ciò che la norma diceva.

Oggi noi anticipiamo la punibilità alla promessa. Non ho difficoltà a dire che questa può essere una cosa corretta. Però nel testo si legge: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis». Voi dovete tener conto che una norma ha un suo effetto se, nel momento in cui è applicata, consente l'interpretazione, la identificazione di quello che la norma stessa dice.

Mettiamo, per ipotesi, che ci sia tra un politico e una persona appartenente alla mafia, alla camorra o alla 'ndrangheta lo scambio di una promessa, ma che non vi siano attività successive. Sono d'accordo che ciò deve essere punito, ma non essendo state poste in essere le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, non si ha l'elemento che qualifica la promessa. Allora, bisogna identificare l'elemento soggettivo, che qui non c'è. Perché la promessa sia rilevante ai fini del testo approvato dalla Commissione, il pubblico ministero deve riuscire a provare l'intenzione di utilizzare gli strumenti di cui all'articolo 416-bis, terzo comma. Se non si prova non c'è più reato.

A mio avviso invece va qualificato l'elemento soggettivo. È questa la ragione per cui ho presentato degli emendamenti che dovrebbero servire, come abbiamo fatto per questioni meno importanti. Sono stato relatore del provvedimento approvato oggi in Aula relativo agli immobili da abbattere: abbiamo trovato una soluzione intermedia che ha soddisfatto tutti. Allora, qual è la situazione che dobbiamo migliorare? Il «chiunque» non basta: il soggetto in questione deve avere la consapevolezza di trattare con una persona che abbia la qualità di associato alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta o a qualsivoglia associazione criminale. Quindi, a me interessa proprio questa prima parte degli emendamenti che ho proposto. Il relatore e il Governo facciano uno sforzo per individuare una identificazione: il soggetto deve avere la consapevolezza soggettiva di parlare con una persona appartenente alla mafia.

Come potete vedere, nell'emendamento 1.6 faccio riferimento all'utilizzo delle modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale: è la stessa cosa. In questo modo c'è una qualificazione, e ciò mi basta per arrivare a individuare un percorso di condanna.

Colleghi, se invece il testo restasse così com'è, vi rendete conto di quali sono gli strumenti che la mafia ha posto in essere nei confronti dei magistrati e di quali possono essere gli strumenti che la mafia ha posto in essere anche nei confronti di qualche politico? Ad esempio, se il testo

restasse così, chi esclude la possibilità di avere falsi pentiti che possano accusare Tizio o Caio di aver accettato una promessa? Siccome non sono state messe in atto quelle attività a cui si fa riferimento nell'articolo 416-*bis*, terzo comma, manca qualsiasi possibilità di difesa, mancando qualsiasi possibilità di identificazione dei rapporti.

Ecco perché dovremmo migliorare questo testo: non vi dico di accettare gli emendamenti proposti, ma di prendere in considerazione la parte che identifica quel che la Camera dei deputati aveva voluto fare (badate: con un voto unanime). Sarebbe molto importante se noi riuscissimo a trovare una soluzione con un voto unanime. Nella lotta alla mafia valgono anche i simboli, come ricordava poco fa il senatore De Cristofaro: è vero.

Occorre dunque identificare bene l'elemento soggettivo. Ho visto che anche i colleghi Susta e Albertini hanno fatto uno sforzo per arrivare a risolvere questo problema. Quasi tutti gli emendamenti riguardano questo nodo, che va sciolto, signor relatore. L'elemento soggettivo va identificato, perché altrimenti c'è il rischio di creare una norma che, invece di combattere il fenomeno, determinerà anche una «non lotta» al fenomeno mafioso, camorristico o a determinati tipi di reato.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Si potrebbe addirittura determinare un'ondata di rigetto rispetto alla norma, se fosse possibile utilizzarla in modo improprio, per ottenere un risultato che la mafia vuole e che noi intendiamo combattere. Quindi, sotto questo aspetto credo che vada fatto uno sforzo ulteriore nel corso dell'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Capacchione. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE (*PD*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, tutto è in vendita, anche la democrazia. E se c'è una gradualità nella sua progressiva compromissione, nella corrosione del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, nel tradimento dei valori repubblicani contenuti nella Costituzione, è una gradualità che inizia con l'accettazione di piccoli favori, preferiti ai diritti, che via via diventa reciproca convenienza alla corruzione e a una gestione particolare, privata, della cosa pubblica: gestione che in terre di mafia diventa essa stessa carattere distintivo della mafia.

È il voto lo strumento dello scambio: il voto amministrativo e il voto politico, passando per le elezioni di organismi di categoria e financo per le primarie. La libera espressione del proprio consenso barattata con la promessa di favori o di protezione, coartata attraverso la ricerca di procacciatori di voti capaci di imporre, in virtù del proprio potere, una preferenza piuttosto che un'altra, un candidato (o un partito) al posto dell'altro.

Se c'è una patologia che ha dissanguato la nostra democrazia è da ricercare appunto nei meccanismi del consenso: nelle Regioni meridionali,

dove tradizionalmente sono insediate le organizzazioni mafiose, e poi via via – seguendo la linea della palma, salita ben più dei 500 metri all'anno ottimisticamente indicati da Leonardo Sciascia più di cinquant'anni fa e arrivata ormai alle Alpi – in quelle del Nord, che la vulgata voleva esenti da infiltrazioni della criminalità organizzata.

Le ultime inchieste giudiziarie che hanno riguardato la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, hanno definitivamente spazzato ogni residua illusione sulla immunità di quelle Regioni nelle quali, anzi, più evidente si è rivelata la ricerca da parte del candidato di quel consenso acquistabile da soggetti collegati alla 'ndrangheta. Voti comprati con denaro contante ma più ancora con la promessa di futuri favori o di una più generica, e insidiosa, messa a disposizione della propria amicizia e disponibilità.

Nei confronti della mafia e della politica c'è bisogno, dunque, di una profonda bonifica sociale. E in questa direzione va la modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, che punisce il voto di scambio politico-mafioso. Articolo che nella formulazione in vigore è stato scarsamente applicato, vista la quasi impossibilità di dimostrare la compravendita del consenso attraverso la dazione di denaro, essendo piuttosto altre utilità – appalti, servizi, pubbliche forniture, assunzioni nelle partecipate – la moneta utilizzata dalla parte politica per ricompensare il procacciatore mafioso di consensi.

Nella formulazione licenziata dalla Camera, come abbiamo evidenziato in Commissione (e qui mi dispiace in qualche modo contraddire il collega Buccarella prima intervenuto: in quella sede c'è stata una sequela di interventi contrari, tutti, dal primo giorno in cui arrivò il provvedimento in Commissione in sede deliberante; a partire dal collega Lumia, via via tutti avevamo evidenziato delle gravissime lacune e delle grosse criticità nel testo che era stato licenziato, sia pure all'unanimità, dalla Camera), l'articolo continuava a essere destinato alla non applicazione. Questo era stato il nostro giudizio e questo è stato il motivo per cui, successivamente, siamo arrivati alla discussione di oggi. Tale formulazione aveva sì esteso l'oggetto dello scambio aggiungendo le parole «altra utilità», già indicate, per esempio, negli articoli 318 e 319 del codice penale che puniscono la corruzione; ma aveva introdotto altri riferimenti, come quello al procacciamento o alla consapevolezza della metodologia mafiosa utilizzata dal venditore di voti, che avrebbe obbligato il giudice a dimostrare l'effettività del procacciamento con l'uso delle armi o altri sistemi intimidatori, imponendo di fatto una *probatio* diabolica, anche perché la mafia oggi, di questi tempi, non minaccia più secondo i sistemi tradizionali, ma si inserisce, si presenta con la faccia del professionista, del colletto bianco, di chi ha la necessità solo di far sapere chi è, senza utilizzare altro strumento, quindi non ha nessuna necessità di intimidire secondo le regole tradizionali della minaccia mafiosa.

Ancora, quel provvedimento lasciava nel limbo dell'impunità quei comportamenti preparatori allo scambio e, ovviamente, l'accordo tra il politico e il mafioso, a prescindere dall'esito dello stesso. Accordo, vale la pena di ricordare, che rappresenta il vero *vulnus*, il momento della caduta

verticale delle regole democratiche a vantaggio di quelle mafiose, e che presuppone la messa a disposizione del soggetto mafioso di beni che appartengono alla collettività.

Inchieste sempre più numerose della magistratura dimostrano che il voto di scambio diventa sempre più decisivo nel determinare gli equilibri della politica italiana. Ha assunto, inoltre, modalità e proporzioni sistematiche grazie alla mediazione assicurata dalla criminalità organizzata. Oggi non è più solo il singolo uomo politico a promettere qualcosa in cambio di un voto al singolo elettore: interi blocchi di voti, in alcuni casi decine di migliaia, sono venduti al miglior offerente dai *clan* mafiosi.

Chi si occupa quotidianamente di indagini sulla criminalità organizzata stima che l'incidenza del voto di scambio di matrice mafiosa sia quantificabile in un 5 per cento delle preferenze nelle Regioni del Nord. Sa anche che il potere economico (ancor prima che militare) della criminalità organizzata sta proprio lì dove manca quello dello Stato, incapace di offrirsi come alternativa appetibile alla mafia ancor prima che di contrastarla efficacemente. Anche perché, come ha sostenuto Salvatore Lupo, c'è una richiesta di mafia in settori dell'imprenditoria e della politica, del sistema finanziario ed economico, che ancora pretende di essere soddisfatta.

Le inchieste degli ultimi anni sono un segnale inequivocabile della necessità immediata di agire per contrastare il voto di scambio. Il compiuto esercizio del diritto di voto è possibile solo se la competizione elettorale si svolge nel pieno della legalità, obiettivo che, nel contesto italiano, passa necessariamente dal deciso contrasto alla criminalità organizzata, che, con questo provvedimento, avrà incassato una significativa e durevole sconfitta. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Candiani*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BUEMI, *relatore*. Signora Presidente, avrei preferito onestamente che il dibattito si svolgesse con maggiore attenzione da parte dei colleghi non addetti ai lavori, perché la discussione si è ridotta a coloro che fanno parte della Commissione giustizia e che quindi hanno già svolto...

MARTON (*M5S*). Non solo.

D'ADDA (*PD*). Non solo.

CANDIANI (*LN-Aut*). Non solo.

BUEMI, *relatore*. In piccola parte, c'è anche la presenza di altri senatori. Si tratta comunque di una discussione che abbiamo già fatto e che ha trovato certamente dei punti di sintesi, ma che avrebbe avuto bisogno anche del contributo e dell'arricchimento dell'Aula intera. Spero che nella

discussione che avrà luogo nel corso dell'esame degli emendamenti questa consapevolezza e questo contributo emergano.

Abbiamo a che fare sicuramente con una norma innovativa e di grande utilità per l'azione di contrasto alle organizzazioni mafiose. Si tratta però di una norma da utilizzare con rigore da parte della magistratura inquirente e anche da parte della magistratura giudicante, perché è una norma di una delicatezza alta. Essa quindi necessita – come dicevo prima – un approccio rigoroso, che noi cercheremo di definire all'interno della norma specifica.

Ma vogliamo anche, con altrettanta consapevolezza, mettere a disposizione uno strumento efficace per quel contrasto ad un fenomeno che, come giustamente diceva il collega Caliendo, non è soltanto più un fenomeno limitato a parti del territorio nazionale, ma coinvolge invece l'intero territorio nazionale.

Il dibattito è stato ampio e convergente per moltissimi aspetti, ma rimangono ancora alcuni nodi, che io spero potremo sciogliere con il dibattito sugli emendamenti, perché sarebbe un grande atto di valore politico se approvassimo questo strumento legislativo innovativo, delicato ed efficace con il consenso di tutti. Quindi mi attendo domani mattina, nel corso della discussione sugli emendamenti, un concorso unitario di disponibilità di tutti i colleghi, affinché si possa dare rapidamente uno strumento a coloro che svolgono sul territorio un'azione di grande efficacia per la lotta ad un fenomeno che ci turba, ci preoccupa e che non soltanto compromette, proprio per le sue implicazioni rispetto all'elemento che stiamo discutendo (quello dello scambio elettorale), l'economia e la libertà dei cittadini, ma incide fortemente anche nel processo democratico del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Candiani*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, ho seguito con grande interesse il dibattito e ringrazio davvero tutti coloro che sono intervenuti, perché hanno fornito tanti spunti. Devo dire – come ha sintetizzato meglio di me il relatore – che è emersa comunque una condivisione di un testo che è stato approvato all'unanimità in Commissione. Devo dire altresì, visto che ho avuto l'onore di seguire questo testo anche alla Camera dei deputati, che il Senato – e dobbiamo darne atto alla Commissione giustizia, a tutti i suoi componenti e al suo Presidente – ha fatto un passo avanti molto importante; e lo ha fatto non solo rispetto al testo attualmente in vigore: infatti già l'articolo 416-*ter* attuale, contemplato oggi dal codice penale, parla di «promessa», però come elemento costitutivo, quando richiama la condotta, si riferisce solo alla «promessa di voti» in cambio non di un'altra promessa, ma di «erogazione di denaro». Oggi il Senato fa un passo avanti importante nella lotta contro la mafia, andando in particolare a colpire uno dei reati davvero più importanti (perché in questo modo si garantisce anche l'assetto costituzionale, quindi il nostro legislatore), che è quello dello scambio elettorale politico-mafioso, perché

oggi, con il testo che propone il Senato – lo voglio ribadire – si punisce l'accordo tra due promesse. Quindi il passo avanti rispetto al testo attuale è che la punibilità non è più data da un accordo tra promessa ed erogazione di denaro (nel testo vigente, dunque, per la consumazione del reato occorre l'erogazione del denaro): oggi si va a punire lo scambio tra due promesse, cioè tra la promessa di colui che offre i propri voti, quindi il mafioso che offre il pacchetto di voti, e la promessa dell'altro che fa l'accordo e promette (ecco l'altra novità rispetto al testo vigente, quello attualmente contemplato dal codice penale) non solo denaro, ma utilità.

Rispetto al testo della Camera, il passo avanti è ancora più grande. Già alla Camera si era intervenuti correttamente nel prevedere l'utilità, quindi senza limitarsi al denaro (prima ho richiamato l'articolo 416-ter del codice penale attualmente in vigore, che dice: «in cambio della erogazione di denaro»). Oltre il denaro, si introduceva un concetto importante, quello dell'utilità, che può essere di qualsiasi tipo. È un'utilità che, secondo me, l'interprete, il giudice dovrà andare a valutare, quindi un'utilità quantificabile anche in via mediata in termini economici. Comunque, il legislatore oggi propone un concetto di utilità ampio, da accostare al denaro, perché il denaro poteva sembrare limitativo. In questo caso si segue tutta l'evoluzione giurisprudenziale, quindi il legislatore segue il ragionamento del giudice, soprattutto di legittimità, il quale, quando si parlava di denaro, aveva esteso il concetto anche all'utilità; ma è giusto che oggi il legislatore, come ha fatto la Camera, e quindi anche il Senato, lo riproponga in maniera esplicita.

Inoltre, sia la Camera che il Senato (è stato già detto e sottolineato in diversi interventi) correggono un errore: certo, non era giuridico ma lessicale, e chiaramente veniva interpretato nel modo corretto dal magistrato; però la norma faceva riferimento alla promessa di voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, ma in realtà il tale terzo comma non faceva riferimento alla promessa. Quindi è bene che nel testo attuale oggi si faccia riferimento – e questo l'aveva introdotto anche la Camera – alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis. Dunque anche in questo punto il legislativo interviene correggendo un errore tecnico e fornendo una descrizione migliore rispetto a quella dell'altro testo.

Dagli ultimi interventi – ho ascoltato con particolare attenzione quelli della senatrice Capacchione e del senatore Caliendo – sono emersi inoltre diversi spunti. L'intervento del senatore Caliendo pone l'attenzione su alcuni punti. Abbiamo discusso tanto dell'elemento soggettivo; la Camera aveva introdotto l'avverbio «consapevolmente» proprio per rafforzarlo. Non dimentichiamoci però, lo ha ricordato anche oggi il senatore Casson, così come la senatrice Ginetti, che comunque l'articolo 43 del codice penale già c'è, e prevede anche il dolo, quindi la consapevolezza da parte dell'autore del reato, consapevolezza che è insita nell'elemento soggettivo. Tra l'altro, questo è un altro degli aspetti di differenza non marginale tra il testo approvato dalla Camera dei deputati e quello licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, come tra l'altro hanno già sottolineato i se-

natori Airola e Giarrusso che in quella sede hanno seguito questo procedimento.

L'altro punto di grande novità, che può essere da valorizzare dal punto di vista giuridico e del quale occorre spiegare all'Aula l'importanza e il significato è quello della condotta, che nel testo del Senato, mi pare a seguito di emendamento, non si limita allo scambio tra due promesse (erogazione di denaro e voti), ma introduce un altro elemento, cioè la «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione». Questo è il punto molto significativo, di cui davvero occorre sottolineare l'importanza.

Come in alcuni interventi è stato detto, oggi per la prima volta nella fattispecie del voto di scambio si tipizza il concorso esterno, di cui per tanti anni abbiamo parlato, sia in giurisprudenza che nella dottrina. In questo modo si propone di inserire per quanto riguarda il voto di scambio il concorso esterno. Una condotta, occorre dirlo per onestà, che era già punita con il concorso esterno. Infatti nel caso in cui in punto di fatto si verifica la disponibilità a soddisfare gli interessi, oggi i due reati possono concorrere, quindi l'articolo 416-*bis* oggi può essere contestato in concorso con il 416-*ter*. Questo, per far capire che è una condotta importante, che va punita, ma è già punita: solo che il legislatore fa la scelta di spostarla nell'articolo 416-*ter*. Anche questa è una delle peculiarità del testo.

Il Governo crede molto in questa norma. L'ha seguita con molta attenzione anche alla Camera, partecipando ai lavori, perché pensa che sia la migliore risposta possibile alla lotta alla mafia, soprattutto nel combattere un reato nei confronti del quale la società civile da tempo chiedeva – sono stati ricordati tutti coloro che lo hanno fatto – un intervento. Penso che oggi la politica dia una delle risposte migliori a chi da tempo lo chiedeva e mostri all'esterno una grande attenzione. Il Governo non solo esprime grande soddisfazione, ma garantisce grande collaborazione nel migliorare, laddove possibile, o nel rendere più efficace questa norma. (*Applausi del senatore Airola*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**Sulla situazione determinatasi
presso il Consiglio comunale di Cumiana (TO)**

ZANONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONI (PD). Signora Presidente, senatrici e senatori, voglio fare qui una comunicazione che è in tema con gli interventi di questo pomeriggio, portando a conoscenza dell'Assemblea una situazione che potremmo trovare curiosa, se non fosse inconcepibile in un Paese civile.

Cumiana è un ridente Paese di 7.000 abitanti tra Torino e le montagne, diventato tristemente famoso per le vicende giudiziarie che hanno riguardato l'attuale amministrazione comunale. Da sette mesi l'amministrazione comunale è composta da soli cinque consiglieri più il sindaco, numero insufficiente a rendere validi i consigli comunali. Da allora la procedura delle surroghe ha subito interruzioni e ritardi incompatibili con il rispetto dell'attuale normativa, determinando il blocco completo dell'attività comunale.

Alcuni cittadini hanno fatto ricorso al TAR del Piemonte che, in data 11 dicembre 2013, ha dichiarato illegittima l'interruzione della procedura delle surroghe dei candidati delle liste di minoranza, messa in atto a seguito delle delibere consiliari. Ci sono voluti più di trenta giorni per veder convocato la scorsa settimana un consiglio nel quale eleggere i successivi candidati surrogati delle liste di minoranza, ai quali è stata inviata regolare lettera di nomina. In tale consiglio, però, l'attuale amministrazione comunale ha votato contro l'adozione delle surroghe, avendo intenzione di effettuare un ricorso al Consiglio di Stato.

La sentenza del TAR è immediatamente esecutiva. Pertanto, la decisione dell'attuale amministrazione è un atto che configura un abuso d'ufficio ed è totalmente privo di alcuna legittimità.

Alcuni cittadini a questo punto fanno un esposto per chiedere al Ministro un intervento del prefetto, invocando l'adozione di un provvedimento che ridia ai cumianesi la fiducia nelle istituzioni e assicuri l'applicazione delle leggi.

Vorremmo che quello di Cumiana non diventasse un caso studiato in qualche tesi di laurea per dimostrare come, in assenza di regole certe, un'amministrazione, pur se delegittimata, possa continuare a governare un ente. Speriamo che il Ministro risponda al più presto e che questa incredibile situazione si risolva con il commissariamento del Comune, per poi ridare voce ai cittadini.

Sul 70° anniversario dello sbarco alleato sul litorale laziale

TURANO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURANO (*PD*). Signor Presidente, colleghi senatori, questa mattina, insieme all'ambasciatore degli Stati Uniti John Phillips, al ministro per l'integrazione Cecile Kyenge, al sottosegretario di Stato alla difesa Roberta Pinotti, al senatore Giacobbe, ai sindaci di Nettuno ed Anzio e al presidente Zingaretti, ho partecipato ad Anzio e Nettuno alla cerimonia per i settant'anni dello sbarco alleato sul litorale laziale.

È una ricorrenza che voglio ricordare anche in quest'Aula, per l'importanza che ricopre sia per la storia italiana, sia per gli Stati Uniti d'America. Quei ragazzi, provenienti da ogni parte del mondo non erano in-

vasori, ma liberatori, che hanno sacrificato il proprio sangue per aiutare il nostro Paese a scacciare gli orrori del fascismo e del nazismo.

Stamattina al cimitero americano ho provato un forte senso di emozione nel guardare le loro tombe e per questo oggi ho voluto prendere parola per onorare la loro memoria e per ricordare ad ognuno di noi che anche oggi tanti ragazzi partono per missioni di pace all'estero e che tutte le Forze di polizia italiane in servizio quotidianamente rischiano la vita per garantire la sicurezza al nostro Paese.

A loro deve andare il nostro pensiero e riconoscimento in questa giornata particolare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al ricordo dei caduti dello sbarco di Anzio.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ricordo che, come già comunicato ai Gruppi, nella seduta antimeridiana di domani avrà luogo la commemorazione del senatore a vita Claudio Abbado.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 23 gennaio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputato BURTONE ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (948) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (200).

– FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico – mafioso (688).

– GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (887).

– LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (957).

II. Discussione della mozione n. 182, Lanzillotta, sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019.

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1214).

ALLE ORE 16

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 19,57*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione dei manufatti abusivi (580) (V. nuovo titolo)**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi (580) (Nuovo titolo)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. (L) - (*Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione*). – 1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all'articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i seguenti criteri di priorità:

a) immobili che, per condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o comunque utilizzato;

b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;

c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;

d) immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 mag-

gio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;

e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;

f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;

g) immobili non stabilmente abitati (secondo case, case di vacanza);

h) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale;

i) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa;

l) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *m)*;

m) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.

2. All'interno delle sopraindicate categorie di immobili, in caso di pluralità di procedure, la priorità è valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e della data di accertamento del reato».

(*) Approvato, nel testo emendato, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. seduta n. 172.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Doc. IV-ter, n.1. Proposta della Giunta favorevole al riconoscimento della insindacabilità	261	260	000	260	000	131	APPR.
002	Nom.	Disegno di legge n. 580. votazione finale	258	257	007	189	061	129	APPR.
003	Nom.	Doc. IV-ter, n.2. Proposta della Giunta contraria al riconoscimento della insindacabilità	237	236	003	191	042	119	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0173 del 22/01/2014 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
AIELLO PIERO	F	F	F
AIROLA ALBERTO	F	C	F
ALBANO DONATELLA	F	F	F
ALBERTI MARIA ELISABETTA			
ALBERTINI GABRIELE	F	F	F
ALICATA BRUNO	F	F	
AMATI SILVANA	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M
ANGIONI IGNAZIO	F	F	F
ANITORI FABIOLA	F	F	
ARACRI FRANCESCO	F	F	C
ARRIGONI PAOLO	F	C	F
ASTORRE BRUNO	F	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F	A
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	
BARANI LUCIO	F	F	C
BAROZZINO GIOVANNI	F	A	F
BATTISTA LORENZO	F	C	F
BELLOT RAFFAELA	F	C	F
BENCINI ALESSANDRA	F	C	F
BERGER HANS	F	F	F
BERNINI ANNA MARIA	F	F	C
BERTOROTTA ORNELLA	F	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F
BIANCO AMEDEO	F	F	F
BIANCONI LAURA	F	F	F
BIGNAMI LAURA	F	C	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	F	F	F
BISINELLA PATRIZIA	F	C	F
BITONCI MASSIMO	F	C	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	C	F
BOCCA BERNABO'			
BOCCHINO FABRIZIO			
BONAIUTI PAOLO	F	F	C
BONDI SANDRO			
BONFRISCO ANNA CINZIA	F		C
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	F	F
BOTTICI LAURA	F	C	F
BROGLIA CLAUDIO	F	F	F
BRUNI FRANCESCO	F	F	C
BRUNO DONATO	F	F	C
BUBBICO FILIPPO	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	C	F
BUEMI ENRICO	F	F	F
BULGARELLI ELISA	F	C	F

Seduta N. 0173 del 22/01/2014 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M
CALEO MASSIMO	F	F	
CALIENDO GIACOMO	F	F	C
CAMPANELLA FRANCESCO	F	C	F
CANDIANI STEFANO	F	C	F
CANTINI LAURA	F	F	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F	F
CAPPELLETTI ENRICO	F	C	F
CARDIELLO FRANCO	F	F	
CARDINALI VALERIA	F	F	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	F	F	F
CARRARO FRANCO	F	F	C
CASALETTO MONICA	M	M	M
CASINI PIER FERDINANDO	F	F	F
CASSANO MASSIMO	F	F	F
CASSON FELICE	F	F	F
CASTALDI GIANLUCA	F	C	F
CATALFO NUNZIA	F	C	F
CATTANEO ELENA	M	M	M
CENTINAIO GIAN MARCO			F
CERONI REMIGIO	F	F	C
CERVELLINI MASSIMO	F	C	F
CHIAVAROLI FEDERICA			
CHITI VANNINO	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	C	F
CIOFFI ANDREA	F	C	
CIRINNA' MONICA	F	F	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F	
COLLINA STEFANO	F	F	F
COLUCCI FRANCESCO	M	M	M
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	C	F
COMPAGNA LUIGI	M	M	M
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	F	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	C	F
CONTE FRANCO	F	F	F
CONTI RICCARDO	F	A	C
CORSINI PAOLO	F	F	F
COTTI ROBERTO	F	C	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	C	F
CROSIO JONNY	F	C	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F		F
CUOMO VINCENZO	F	F	F
D'ADDA ERICA	F	F	F

Seduta N. 0173 del 22/01/2014 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
D'ALI' ANTONIO			
DALLA TOR MARIO	F	F	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	F	C
D'ANNA VINCENZO	F	F	
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	F	F	F
DAVICO MICHELINO	F	F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	F	F
DE CRISTOFARO PEPPE	F	C	F
DE MONTE ISABELLA	M	M	M
DE PETRIS LOREDANA	F	C	F
DE PIETRO CRISTINA	F	C	F
DE PIN PAOLA	F	C	F
DE POLI ANTONIO	F	F	F
DE SIANO DOMENICO	F	F	C
DEL BARBA MAURO	F	F	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	F	F	F
DI BIAGIO ALDO	F	F	F
DI GIACOMO ULISSE	F	F	F
DI GIORGI ROSA MARIA	F	F	F
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F	F	F
DIRINDIN NERINA	F	F	F
DIVINA SERGIO	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA	F	F	F
DONNO DANIELA	F	C	F
ENDRIZZI GIOVANNI	F	C	F
ESPOSITO GIUSEPPE	M	M	M
ESPOSITO STEFANO	F	F	F
FABBRI CAMILLA	F	F	F
FALANGA CIRO	F	F	
FASANO ENZO	F	F	C
FATTORI ELENA	F	C	F
FATTORINI EMMA	M	M	M
FAVERO NICOLETTA	F	F	F
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M
FEDELI VALERIA	M	M	M
FERRARA ELENA	F	F	F
FERRARA MARIO	F	F	F
FILIPPI MARCO	F	F	F
FILIPPIN ROSANNA	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F
FISSORE ELENA	F		F
FLORIS EMILIO	F	F	
FORMIGONI ROBERTO	F	F	A

Seduta N. 0173 del 22/01/2014 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
FORNARO FEDERICO	F	F	F
FRAVEZZI VITTORIO	F	F	
FUCKSIA SERENELLA			F
GAETTI LUIGI	F	C	F
GALIMBERTI PAOLO	F	F	C
GAMBARO ADELE	F	A	F
GASPARRI MAURIZIO	F	F	C
GATTI MARIA GRAZIA	F	F	F
GENTILE ANTONIO	F	F	F
GHEDINI NICCOLO'			
GHEDINI RITA	M	M	M
GIACOBBE FRANCESCO	F	F	F
GIANNINI STEFANIA	F	F	F
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	C	F
GIBIINO VINCENZO	F	F	
GINETTI NADIA	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	F	F	F
GIRO FRANCESCO MARIA			
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	C	F
GOTOR MIGUEL	F	F	F
GRANAIOLA MANUELA	F		F
GRASSO PIETRO	P	P	P
GUALDANI MARCELLO	F	F	
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	M	M	M
ICHINO PIETRO	F	F	C
IDEM JOSEFA	F	F	F
IURLARO PIETRO	F	F	C
LAI BACHISIO SILVIO			
LANGELLA PIETRO	F	F	
LANIECE ALBERT	F	F	F
LANZILLOTTA LINDA			
LATORRE NICOLA	F	F	
LEPRI STEFANO		F	F
LEZZI BARBARA	M	M	M
LIUZZI PIETRO			C
LO GIUDICE SERGIO	F	F	F
LO MORO DORIS	F	F	F
LONGO EVA	F	F	C
LONGO FAUSTO GUILHERME	F	F	F
LUCHERINI CARLO	F	F	
LUCIDI STEFANO			
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F
MALAN LUCIO	F	F	C

Seduta N. 0173 del 22/01/2014 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
MANASSERO PATRIZIA	F	F	F
MANCONI LUIGI			
MANCUSO BRUNO	F	F	F
MANDELLI ANDREA	F	F	C
MANGILI GIOVANNA	F	C	F
MARAN ALESSANDRO	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	F
MARGIOTTA SALVATORE	F	F	F
MARIN MARCO	F	A	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	F	F
MARINO LUIGI	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	F
MARTELLI CARLO	F	C	F
MARTINI CLAUDIO	M	M	M
MARTON BRUNO	F	C	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO			
MATTEOLI ALTERO			
MATTESINI DONELLA	F	F	F
MATURANI GIUSEPPINA	F	F	F
MAURO GIOVANNI	F	F	C
MAURO MARIO	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	F	F	C
MERLONI MARIA PAOLA	F	F	
MESSINA ALFREDO	F	F	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	F	F
MILO ANTONIO	F	F	
MINEO CORRADINO	F	F	F
MINNITI MARCO	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO	F	F	C
MIRABELLI FRANCO	F	F	F
MOLINARI FRANCESCO		C	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	C	F
MONTI MARIO	M	M	M
MORGONI MARIO	F	F	F
MORONESE VILMA	F	C	F
MORRA NICOLA	F	C	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	F	F
MUCCHETTI MASSIMO	F	F	F
MUNERATO EMANUELA	F	C	F
MUSSINI MARIA	F	C	F
MUSSOLINI ALESSANDRA	F	F	
NACCARATO PAOLO			
NENCINI RICCARDO	F	F	

Seduta N. 0173 del 22/01/2014 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
NUGNES PAOLA	F	C	F
OLIVERO ANDREA	F	F	F
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	C	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	F	F
PADUA VENERA	F	F	F
PAGANO GIUSEPPE	F	F	F
PAGLIARI GIORGIO			F
PAGLINI SARA	F	C	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	A	C
PALERMO FRANCESCO	F	F	F
PALMA NITTO FRANCESCO		F	C
PANIZZA FRANCO	F	F	F
PARENTE ANNAMARIA	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F
PELINO PAOLA	F	F	C
PEPE BARTOLOMEO	F	C	F
PERRONE LUIGI	F	F	C
PETRAGLIA ALESSIA	F	C	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	C	F
PEZZOPANE STEFANIA	F	F	F
PIANO RENZO	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	F	A	C
PICCOLI GIOVANNI	F	F	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	
PINOTTI ROBERTA	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	F	F	F
PUGLIA SERGIO	F	C	F
PUGLISI FRANCESCA	F	F	F
PUPPATO LAURA	F	F	
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	F	F	
RAZZI ANTONIO	F	F	C
REPETTI MANUELA	F	A	C
RICCHIUTI LUCREZIA	F	F	F
RIZZOTTI MARIA			
ROMANI MAURIZIO	F	C	F
ROMANI PAOLO	F	F	
ROMANO LUCIO	F	F	
ROSSI GIANLUCA	F	F	F
ROSSI LUCIANO	F	F	F
ROSSI MARIAROSARIA			
ROSSI MAURIZIO	F	F	F
RUBBIA CARLO			
RUSSO FRANCESCO	F	F	F

Seduta N. 0173 del 22/01/2014 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
RUTA ROBERTO	F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE			
SACCONI MAURIZIO	F	F	F
SAGGESE ANGELICA	F	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F
SANTANGELO VINCENZO	F	C	F
SANTINI GIORGIO	F	F	F
SCALIA FRANCESCO	F	F	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	F	F	F
SCHIFANI RENATO			
SCIASCIA SALVATORE	F	F	A
SCIBONA MARCO	F	C	F
SCILIPOTI DOMENICO	F	F	
SCOMA FRANCESCO	F	F	
SERAFINI GIANCARLO	F	F	C
SERRA MANUELA	F	C	F
SIBILIA COSIMO	F	F	C
SILVESTRO ANNALISA	F	F	F
SIMEONI IVANA	F	C	F
SOLLO PASQUALE	F	F	F
SONEGO LODOVICO	F	F	F
SPILABOTTE MARIA	F	F	F
SPOSETTI UGO	F	F	
STEFANI ERIKA	F	C	F
STEFANO DARIO	F	C	F
STUCCHI GIACOMO	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	F	F	F
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	F	F	C
TAVERNA PAOLA			
TOCCI WALTER	F	F	
TOMASELLI SALVATORE	F	F	
TONINI GIORGIO	F	F	F
TORRISI SALVATORE	F	F	F
TREMONTI GIULIO			
TRONTI MARIO	F	F	F
TURANO RENATO GUERINO	F	F	F
URAS LUCIANO	F	C	F
VACCARI STEFANO	F	F	F
VACCIANO GIUSEPPE	F	C	F
VALENTINI DANIELA	M	M	M
VATTUONE VITO	F	F	F
VERDINI DENIS			
VERDUCCI FRANCESCO	F	F	
VICARI SIMONA	M	M	M

Seduta N. 0173 del 22/01/2014 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
VICECONTE GUIDO	F	F	F
VILLARI RICCARDO	F	F	C
VOLPI RAFFAELE	F		F
ZANDA LUIGI	F	F	F
ZANETTIN PIERANTONIO	F		C
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F	F
ZAVOLI SERGIO			
ZELLER KARL	F	F	F
ZIN CLAUDIO	F	F	F
ZIZZA VITTORIO	F	F	C
ZUFFADA SANTE	F	F	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Calderoli, Casaletto, Cattaneo, Ciampi, Colucci, De Monte, De Poli, Di Giorgi, Divina, Esposito Giuseppe, Fazzone, Fedeli, Guerra, Martini, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Stucchi, Valentini, Verducci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ghedini Rita, Guerrieri Paleotti e Lezzi, per partecipare a una Conferenza interparlamentare; Amoruso, Compagna e Fattorini, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 22 gennaio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 14 gennaio 2014 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'accademia europea di polizia (CEPOL) (n. 17043/13) (*Doc. XVIII*, n. 43).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

Sono state presentate le seguenti proposte di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori:

Bertorotta, Santangelo, Buccarella, Campanella, Catalfo, Crimi, Donno, Endrizzi, Fattori, Gaetti, Giarrusso, Lucidi, Mangili, Molinari, Moronese, Paglini, Puglia, Scibona, Serra. – «Modifica all'articolo 33 del Regolamento, in materia di pubblicità dei lavori delle Commissioni» (*Doc. II*, n. 23);

Santangelo, Bertorotta, Crimi, Castaldi, Serra, Morra, Catalfo, Molinari, Scibona, Giarrusso, Mangili, Fucksia, Donno, Battista, Bottici, Martelli, Lezzi, Paglini, Petrocelli, Moronese, Gaetti, Endrizzi, Cotti. – «Modifica all'articolo 113 ed abrogazione dell'articolo 114 del Regolamento, concernente le modalità di votazione in Assemblea, con particolare riferimento alla eliminazione della modalità di votazione per alzata di mano» (*Doc. II*, n. 24).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Panizza Franco

Modifiche al codice civile in materia di divieto di patti successori (1251)
(presentato in data 21/1/2014);

Senatori Fravezzi Vittorio, Panizza Franco

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice (1252)
(presentato in data 21/1/2014);

Senatrice Rossi Mariarosaria

Disposizioni in materia di recupero del credito per conto di terzi (1253)
(presentato in data 22/1/2014).

Disegni di legge, richieste di parere

La 9ª Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge Vaccari ed altri. – «Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» (1026) già deferito, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente.

Indagini conoscitive, annunzio

La 5ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva per l'acquisizione di elementi informativi sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 21 gennaio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014) 6 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 febbraio 2014.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro il 20 febbraio 2014.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bignami ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00202 del senatore Pepe ed altri.

Interrogazioni

BENCINI, LUCIDI, CATALFO, PUGLIA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'art. 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che, al fine di sostenere la genitorialità e, conseguentemente, promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, venga sperimentata nel triennio 2013-2015 «la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro»;

l'iniziativa ha, dunque, previsto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 un contributo economico (cosiddetti *voucher* Fornero) a vantaggio delle lavoratrici madri, utilizzabile per pagare una *baby-sitter* o la retta per asili nido pubblici o per i servizi privati accreditati;

a tal fine l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità con quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2013, n. 37, attuativo della legge n. 92 del 2012, istituisce un apposito elenco, per ciascun anno di sperimentazione, delle strutture scolastiche eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla misura sperimentale. Per la costituzione dell'elenco, l'istituto fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda di inserimento;

in Italia gli asili nido risultano circa 3.700 a cui vanno ad aggiungersi oltre 4.500 strutture private, di cui solo una parte accreditate. Per l'anno 2013 le strutture per l'infanzia presenti nell'elenco in questione, su tutto il territorio nazionale, risultano solo 1.994;

i dati, non certo positivi, sull'assegnazione dei *voucher* Fornero sono la diretta conseguenza di una *mala gestio*;

è compito istituzionale di un'amministrazione comunale recepire correttamente la normativa di riferimento, e conseguentemente, mettere in atto tutte le procedure previste onde pervenire all'obiettivo sperato;

considerato che:

la gestione sia del bando per l'istituzione dell'elenco delle strutture eroganti i servizi per l'infanzia sia del bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia è stata affidata all'INPS;

il brevissimo tempo concesso dall'INPS per aderire all'iniziativa, la scarsa informazione e pubblicità della medesima, nonché l'importante disattenzione da parte di numerose amministrazioni comunali ha fatto sì che l'elenco delle strutture eroganti i servizi per l'infanzia per l'anno 2013 contenga un numero di strutture pari a circa 1.994. Di conseguenza, la possibilità per migliaia di famiglie di beneficiare di tale contributo per l'anno 2013 è svanita;

di fatto, la cattiva gestione, oramai avvenuta, non ha consentito agli aventi diritto di poter accedere al bando per l'assegnazione del *voucher* per l'acquisto dei servizi per l'infanzia;

considerato inoltre che, parere degli interroganti:

è necessario che la spiacevole penalizzazione occorsa a numerosissime lavoratrici madri non venga a ripetersi per il biennio 2014-2015;

è fondamentale, soprattutto in un momento di particolare difficoltà economica e di crisi del mercato del lavoro, avere la possibilità di accedere ai contributi di sostegno al reddito previsti dalla stessa legislazione nazionale,

si chiede di sapere:

quali siano, data la situazione di incertezza, a parere degli interroganti dovuta ad una negligenza diffusa su più livelli, le ragioni del mancato accreditamento di numerosissime strutture pubbliche di svariati Comuni nell'apposito elenco INPS;

se il Ministro in indirizzo ritenga necessario prevedere che, nei limiti delle risorse stanziare per la misura sperimentale per l'anno 2013 rimaste inutilizzate data la scarsa partecipazione all'iniziativa sui *voucher* Fornero, la quota di risorsa restante venga destinata per il medesimo fine sociale per il biennio 2014-2015, così da allargare la platea dei beneficiari.

(3-00663)

SPILABOTTE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

negli ultimi giorni si è parzialmente risolta la vicenda dei lavoratori socialmente utili del Lazio, stabilizzati in precedenza con convenzione regionale da parte della precedente amministrazione Polverini;

con un accordo sottoscritto tra la Regione Lazio e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato infatti scongiurato il licenziamento di circa 1.000 LSU impiegati nei vari Comuni del Lazio che a seguito alla

deliberazione della Corte dei conti che aveva individuato numerose anomalie nelle convenzioni stipulate tra la Regione e gli enti territoriali durante la precedente amministrazione Polverini rischiavano di perdere il posto di lavoro;

con la riapertura del bacino regionale, entro il prossimo mese di febbraio gli LSU del Lazio (la maggior parte dei quali non retribuiti da mesi o retribuiti solo grazie alla anticipazioni da parte delle Comunità montane e dei Comuni) dovrebbero tornare a carico dell'INPS percependo in tal modo l'indennità prevista;

la soluzione adottata, pur garantendo a 900 famiglie di percepire nell'immediato un minimo di sostegno economico, non è e non può essere considerata risolutiva del problema degli LSU per cui si rende necessario e indispensabile un forte, deciso, immediato e realmente risolutivo intervento da parte dello Stato,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di favorire lo svuotamento definitivo del bacino degli LSU e consentire l'occupazione stabile di una categoria di lavoratori che da anni sofferisce alla cronica carenza di personale nelle amministrazioni pubbliche senza tuttavia godere dei diritti previdenziali che spettano a tutti i lavoratori.

(3-00664)

GIARRUSSO, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, CIOFFI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, MONTEVECCHI, MARTON, CRIMI, SANTANGELO, PETROCELLI, MUSINI, MARTELLI, BLUNDO, PUGLIA, CASTALDI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, DONNO, SERRA, LUCIDI, MORRA, BIGNAMI, ORELLANA, BERTOROTTA, GAETTI, MOLINARI, TAVERNA, CATALFO, FATTORI, BOTTICI, PAGLINI, MORONESE, NUGNES, MANGILI, COTTI, FUCKSIA, BATTISTA, VACCIANO, BULGARELLI, PEPE, BOCCHINO, DE PIETRO, GIROTTO, LEZZI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

da alcune fonti di stampa risulta che nel novembre 2013, all'interno del penitenziario milanese di Opera, il *boss* mafioso Riina, sottoposto al regime di detenzione speciale (cosiddetto carcere duro) abbia avuto colloqui ed incontri con altro *boss* della Sacra corona unita, Alberto Lorusso;

in tali colloqui emerge, tra l'altro, la netta volontà, da parte del Riina, di procedere all'eliminazione fisica del procuratore Nino Di Matteo; al di là dell'evidente inopportunità di tali incontri, l'articolo 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'articolo 2, comma 25, dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria». Sancisce, inoltre, alla

lettera *f*), che: «saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

inoltre, al comma 2-*quater*, lettera *a*), prevede «l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna», con l'obiettivo di «prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano legittimi gli incontri di esponenti di primissimo rilievo della criminalità organizzata, all'interno di strutture penitenziarie preposte alla permanenza di soggetti sottoposti al regime detentivo speciale;

se, ad avviso dei Ministri in indirizzo, la situazione illustrata possa rischiare di compromettere le azioni di contrasto alla criminalità organizzata poste in essere dalla magistratura;

quali siano le informazioni in loro possesso con riferimento ai reali e concreti pericoli ai quali il dottor Di Matteo è attualmente esposto;

se non ritengano di dover predisporre tutte le misure necessarie alla massima protezione possibile nei confronti del dottor Nino Di Matteo, della sua scorta e di tutti i servitori dello Stato che dovessero trovarsi in analoghe situazioni di grave e imminente pericolo.

(3-00666)

MONTEVECCHI, MUSSINI, BIGNAMI, ENDRIZZI, SCIBONA, COTTI. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

a Piacenza si è costituita una società di progetto, denominata Piacenza parcheggi SpA le cui quote societarie sono così composte: 85 per cento FINAL, 8 Edilstrade Building, 6 Consorzio cooperative costruzioni e 1 per cento APCOA;

in data 14 dicembre 2012 la società Piacenza parcheggi ha sottoscritto con il Comune di Piacenza un contratto di affidamento della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione del parcheggio interrato in piazza Cittadella, riqualificazione della piazza soprastante, nonché della gestione delle aree di sosta a rotazione a pagamento, rimozione forzata e custodia dei veicoli a Piacenza;

Piazza Cittadella fa parte della Placentia romana fin dalla sua fondazione (218 a.C.). È una delle piazze storiche di Piacenza, insieme a piazza Cavalli, piazza Duomo e piazza S. Antonino. Su di essa si affaccia uno dei principali complessi monumentali della città: il palazzo Farnese e la parte superstite della cittadella Viscontea; lungo i margini della piazza, come risulta dalle mappe del museo archeologico di Parma e da numerose foto d'epoca e pubblicazioni, sono venuti alla luce nei decenni scorsi, a

poche decine di metri di profondità dall'intervento in progetto, numerosi reperti di epoca romana: strutture murarie e pavimentazioni a mosaico, a quote variabili fra 2,5 e 4 metri;

il progetto preliminare del parcheggio sotterraneo approvato dalla Giunta comunale il 15 febbraio 2011, sulla base del quale è stata indetta la gara d'appalto, è completamente diverso da quello sottoposto al Consiglio comunale l'11 marzo 2008 in sede di approvazione del bilancio e del programma delle opere pubbliche 2008-2010. Il progetto preliminare del 2008 si estendeva sia sotto piazza Cittadella, oggi parzialmente occupata dall'autostazione, sia sotto la contigua piazza Casali, dove sorge il mercato rionale coperto e prevedeva 768 posti auto;

a seguito delle eccezioni e prescrizioni della Soprintendenza archeologica, a causa delle presenze di interesse storico-archeologico accertate o altamente probabili nel sottosuolo di piazza Casali (dov'era inizialmente previsto il parcheggio interrato così come dal piano regolatore generale), la Giunta comunale ha dapprima ridotto i posti auto da 768 a 500, aggiungendo, a compensazione dei mancati introiti per gli operatori, la gestione dei parcheggi di superficie (tramite delibera dell'11 agosto 2010) e infine ha ristretto l'intervento alla sola piazza Cittadella abbassando il numero di posti auto da 500 a 250, di cui 50 privati (delibera del 15 febbraio 2011). La realizzazione del parcheggio avverrà senza alcuna variante al piano regolatore generale attualmente vigente (nel PRG il parcheggio era previsto solo nella zona di piazza Casali), variante impossibile da attuare essendo la zona inserita nel piano particolareggiato del centro storico cittadino;

l'art. 15 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 47/78 (legge di riferimento per quei Comuni che ancora non hanno approvato il PSC – piano strutturale comunale) stabilisce al comma 4 che sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al PRG relative a: la modifica delle previsioni del piano vigente, a condizione che dette varianti non iniscano alla disciplina particolareggiata per la zona A, di cui all'art. 35, comma 5, della legge, salvo che per la ridefinizione delle unità minime di intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano incidenza sugli *standard* urbanistici di aree per servizi pubblici;

relativamente a questa discrepanza normativa il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Piacenza ha presentato un quesito formale alla segretaria generale, ottenendo risposta scritta;

il contratto stipulato prevede la realizzazione, nel sottosuolo di piazza Cittadella, di un parcheggio di 260 posti auto (210 pubblici e 50 privati) disposti su due piani, previa demolizione e trasferimento della stazione delle corriere esistente e uno scavo di almeno 8 metri di profondità in tutta l'area. La società realizzerà l'opera in *project financing* con un investimento di circa 9 milioni di euro, totalmente a proprio carico. La conclusione dei lavori del parcheggio sotterraneo dovrebbe avvenire entro la primavera del 2015;

il contratto stabilisce che la società gestirà per 27 anni sia i posti auto pubblici sotterranei realizzati, sia i parcheggi a pagamento nella zona a traffico limitato, sia la rimozione forzata e custodia dei veicoli. I 50 posti auto privati saranno ceduti in diritto di superficie per 90 anni;

qualora i tempi e i costi aumentino a causa di imprevisti, sostanzialmente di natura archeologica, il Comune stesso dovrà comunque garantire i ricavi previsti dal piano economico-finanziario, aumentando il numero dei posti auto a pagamento in città, adeguando le tariffe, allungando i tempi della concessione;

il Consiglio comunale e la cittadinanza sono venuti a conoscenza dei contenuti del progetto e della sua imminente attuazione solo dalla stampa allorché, nel febbraio 2013, sono stati annunciati lavori preliminari alla costruzione del parcheggio, consistenti nella posa di una nuova fognatura sostitutiva di un tratto del rivo sotterraneo S. Sisto, da demolire perché sottostante alla piazza Cittadella;

è sorto un comitato spontaneo che ha espresso, con argomenti urbanistici, economici, e di ordine storico, geologico e archeologico, forte contrarietà al progetto suggerendo alternative meno impattanti e meno costose, argomentazioni fatte proprie anche da «Italia nostra» regionale con propria nota ed indirizzate al Comune, alla Soprintendenza archeologica, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e alla Direzione regionale dei beni culturali;

la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza, in seguito a ritrovamenti in via Berté, presso il mercato coperto, ad una profondità di 2-2,50 metri, di numerose strutture murarie databili agli inizi del XIX secolo (ex macello di epoca napoleonica), ma insistenti su strutture preesistenti più antiche, per il tramite della Soprintendenza per i beni archeologici di Bologna ha in un primo momento espresso parere contrario alla prosecuzione della posa della fognatura (tramite nota del 9 settembre 2013) e in seguito, preso atto (8 ottobre 2013) delle controdeduzioni del Comune con il supporto della società «Archeosistemi» (la stessa che a Reggio Emilia ha condotto le indagini per il parcheggio interrato di piazza della Vittoria), ha autorizzato, tramite nota del 19 dicembre 2013, la prosecuzione e conclusione dei lavori previa demolizione dei lacerti murari emersi, nei limiti strettamente necessari per il passaggio del condotto fognario di materiale plastico (diametro di 80 centimetri). In entrambe le occasioni la Soprintendenza archeologica di Bologna, ufficio di Parma, ha preso atto delle decisioni della Soprintendenza consorella, competente in quanto i ritrovamenti risultano di età *post* classica, e le ha comunicate al Comune;

la Direzione regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota 4 novembre 2013, prot. 16364, dopo una disamina della documentazione degli atti relativi al progetto per la realizzazione del parcheggio pubblico interrato presso il Comune di Piacenza in piazza Cittadella, confermava un dato incontrovertibile, secondo il quale nella parte della piazza circostante l'autostazione la stratificazione insediativa, negli anni è stata ampiamente intaccata dagli interventi più recenti;

nel medesimo documento, la Direzione regionale del Ministero concludeva: «non si esclude, però, la probabile presenza di rinvenimenti, posti al di sotto di una profondità di 3 metri. Ad oggi non è stato presentato alcun progetto definitivo/esecutivo del parcheggio presso gli Uffici Competenti, insieme al progetto di scavo archeologico già segnalato come necessario». A seguito di tali considerazioni infatti, sentito il soprintendente per i beni archeologici, la direzione regionale del Ministero riteneva di dover informare il Comune della necessità di stipulare un accordo di programma ai sensi dell'art. 96, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ai fini della corretta gestione dell'intervento, volta anche all'individuazione di strategie di fruizione e valorizzazione condivise in merito agli eventuali rinvenimenti archeologici;

considerato che:

il progetto preliminare dell'opera appaltata approvato dalla Giunta comunale il 15 febbraio 2011 è radicalmente diverso da quanto previsto dal bilancio e dal programma triennale delle opere pubbliche 2008-2010, perché prevede 1/3 dei posti auto e circa la metà della superficie di sedime originariamente indicata nel progetto approvato dal Consiglio comunale l'11 marzo 2008 e perciò è da considerare opera non conforme a quanto deliberato dal Consiglio;

le indagini effettuate nel sottosuolo di piazza Cittadella hanno interessato solo la metà circa dell'area oggetto del previsto intervento, perché l'altra metà è occupata dall'edificio dell'autostazione e pertanto questa, a tutt'oggi, non è stata oggetto di alcuna verifica archeologica preventiva;

i carotaggi eseguiti, inoltre, hanno un diametro di 10 centimetri ciascuno e sono stati effettuati secondo maglie quadrate di 10 metri di lato, lasciando inesplorate le aree dei quadrilateri interclusi, di 100 metri quadrati ciascuna;

lo scavo per la realizzazione del parcheggio dovrà spingersi almeno fino ad 8 metri di profondità e la costruzione dei diaframmi perimetrali di sicurezza avverrà con metodi altamente distruttivi e senza alcuna possibilità di controllo archeologico, con gravi disagi e probabili danni alle abitazioni e alle attività commerciali circostanti;

in adiacenza alla piazza Cittadella si aprono le finestre della scuola elementare e materna «Mazzini» ed il cortile della scuola stessa, nel quale sono stati rinvenuti, a una profondità di 3,50 metri circa, strutture murarie e mosaici romani; il cantiere comporterà grave disturbo alle attività scolastiche, inquinamento da polveri e acustico e verosimilmente intercetterà le vestigia della città romana;

il contratto d'appalto riversa sul Comune, e quindi sui cittadini, i costi dei rischi d'impresa dovuti a ritrovamenti archeologici (previsto pagamento della penale per la mancata realizzazione dell'opera anche per motivi di interesse pubblico) o all'allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera oltre la primavera del 2015;

nell'area militare contigua a piazza Cittadella (ex laboratorio del genio pontieri), oggetto di trattative tra Comune e Ministero della difesa

ai fini della stipula di un accordo di recupero e valorizzazione, esistono ampie aree cortilizie e capannoni inutilizzati destinabili al parcheggio di non meno di 250 auto, con costi, problematiche e tempi certamente molto minori di quelli ipotizzabili per il parcheggio sotterraneo;

quanto ai lavori della società IREN di piazza Cittadella e via Berté in Piacenza, relativi alla deviazione di un collettore fognario, a parere degli interroganti non è comprensibile per quale motivo la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza abbia contraddetto in data 19 dicembre 2013 il proprio parere negativo espresso il 9 settembre 2013, sempre per il tramite della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna di Bologna, autorizzando la rimozione di strutture d'età *post* classica, individuate nel corso degli scavi, nonostante le precisazioni e le segnalazioni individuate dalla Direzione regionale del Ministero con prot. 16364;

considerato inoltre che:

come già evidenziato nell'interrogazione 4-01300 del 5 dicembre 2013, relativamente alla realizzazione del parcheggio interrato di piazza della Vittoria a Reggio Emilia, ove peraltro era stato chiaramente ribadito il concetto secondo il quale i ritrovamenti archeologici non possono essere considerati una frammentaria ricostruzione del nostro passato e della nostra storia, gli interroganti evidenziano la necessità di rispettare i ritrovamenti, in considerazione dei principi generali di cui agli artt. 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché del rispetto dei principi costituzionali di tutela del patrimonio storico della nazione, di cui all'art. 9 della Costituzione italiana;

tutta la vicenda descritta era stata sottoposta al parere della Soprintendenza per i beni archeologici di Bologna, citato poi successivamente nella delibera di Giunta n. 195 /2013 del 22 gennaio 2013 che autorizzava, appunto, l'inizio dei lavori;

non risultano agli interroganti altri successivi atti o pareri della competente Soprintendenza, che autorizzino l'inizio dei lavori di scavo del parcheggio interrato, prima del completamento delle attività prescritte e quindi della conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 96 della legge n. 163 del 2006;

come descritto nell'interrogazione 4-01300, le indagini archeologiche realizzate nel corso del 2011 hanno portato in evidenza la presenza di reperti archeologici, e nello specifico di «tessere musive di calcare bianco di dimensioni circa 1x1x1cm» riconducibili ad un mosaico di epoca romana in buono stato di conservazione, di un suolo romano con una probabile struttura pavimentale frammentaria e di un suolo romano con laterizi frammentari, tutti ad una quota compresa tra i 4,13 e 5 metri;

all'interno della relazione archeologica, redatta dallo studio tecnico commissionato dalla società concessionaria, si rilevava una palese discordanza tra i livelli di rischio in essa riportati e il livello attribuito all'area interessata dal ritrovamento del mosaico tardo romano, in quanto non viene mai attribuita la classe più elevata, «certezza del ritrovamento»,

che appare invece scontata per il punto in cui è stato ritrovato il mosaico e per un relativo intorno cautelativo;

considerato infine che, a parere degli interroganti, appare evidente che i contenuti e le modalità di esecuzione del progetto approvato e di cui, pare, sia già iniziata l'esecuzione nel mese di novembre e comunque resi esecutivi nel corrente mese di gennaio, sono ostativi ad una completa ed esaustiva applicazione degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché al rispetto dei principi di tutela del patrimonio storico della nazione, di cui all'art. 9 della Costituzione italiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali azioni intenda intraprendere al fine di evitare l'ennesimo depauperamento del patrimonio artistico culturale del nostro Paese, attesa a parere degli interroganti la insufficiente cautela della autorizzazione pervenuta con decreto del 19 dicembre 2013, attraverso il nulla osta per la rimozioni parziale (come richiesto dall'IREN in nota n. 3534 del 1° agosto ed in nota n. 3617 del 6 agosto 2013) dei resti delle strutture murarie di età *post* classica (denominate UUSS 114, 115 e 105, nonché quelle denominate UUSS 104=101, 103, 126, 99, 119, 120, 121) che interferiscono con i lavori di realizzazione del collettore fognario in via Berté a Piacenza;

quali azioni di propria competenza abbia assunto o intenda assumere per garantire una completa ed immediata applicazione degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché il rispetto dell'art. 9 della Costituzione italiana ed al fine di salvaguardare i reperti archeologici certamente presenti al di sotto dell'area interessata dallo scavo per la realizzazione a Piacenza del parcheggio interrato in piazza Cittadella, nonché di evitare la distruzione e la perdita definitiva di un patrimonio storico cittadino e nazionale.

(3-00667)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LO GIUDICE, IDEM, ALBANO, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GIACOBBE, LUCHERINI, MANASSERO, MATTESINI, MIRABELLI, PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, RICCHIUTI, SOLLO, SPILABOTTE, TOCCI, VACCARI, ZANONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 7 febbraio 2014 inizieranno i giochi olimpici invernali a Sochi;

la Russia ha approvato nel gennaio 2013 una legge contro la propaganda omosessuale fortemente lesiva dei diritti umani fondamentali e delle libertà civili delle persone *gay*, lesbiche, bisessuali e *transgender*

che ha suscitato sgomento nell'opinione pubblica internazionale ed è stata condannata pubblicamente dai *leader* politici internazionali;

recentemente è apparso sui *media* un appello rivolto al presidente Putin da parte di 27 premi Nobel che chiedono l'abrogazione della legge;

in Russia, la condizione delle persone LGBT è molto preoccupante, numerosi sono gli atti di violenza, bullismo e prevaricazione riportati dai *media*, senza che ci sia un intervento deciso di protezione da parte delle autorità competenti;

il presidente Barack Obama ha deciso che della delegazione ufficiale che rappresenterà gli Stati Uniti facciano parte due atlete dichiaratamente lesbiche. Per la cerimonia di apertura, il 7 febbraio, è stata scelta Billie Jean King, 70 anni, leggenda vivente del tennis con 39 titoli nel «Grande slam» e tra i primi protagonisti nel mondo dello sport a fare *outing*. Per quella di chiusura Caitlin Cahow, paladina dei diritti delle lesbiche nonché difensore della nazionale femminile di *hockey* su ghiaccio, vincitrice di ben 2 medaglie a 5 cerchi, l'argento a Vancouver 2010 e il bronzo a Torino 2006;

gli Usa hanno scelto di inviare a Sochi una delegazione senza esponenti di primo piano dell'amministrazione Obama, dopo che nelle ultime due Olimpiadi, a Londra e Vancouver, i capi delegazioni erano stati rispettivamente la *first lady* Michelle Obama e il vicepresidente Joe Biden;

molti capi di Stato e di Governo, fra cui Angela Merkel e David Cameron, hanno annunciato che non parteciperanno alla cerimonia di apertura in segno di protesta;

il Governo inglese ha deciso di inviare come un suo rappresentante a Sochi Maria Miller, il Ministro che ha recentemente fatto approvare la legge sui matrimoni tra coppie omosessuali;

considerato che:

Mario Pescante, già presidente del Coni e membro del Comitato olimpico internazionale (CIO), ha dichiarato alla stampa: «È assurdo che un Paese così (gli Usa, ndr) invii in Russia quattro lesbiche per dimostrare che in Russia i diritti dei gay sono calpestati. Lo facciano in altre occasioni. I politici approfittano dell'Olimpiade. Basta con queste strumentalizzazioni» accusando inoltre l'amministrazione Obama di «terrorismo politico»;

a giudizio degli interroganti è assolutamente inopportuno che un membro italiano del CIO intervenga con dichiarazioni improvvise, gravi ed offensive su una questione che attiene alle buone relazioni fra l'Italia e gli altri Paesi della comunità internazionale e, in più in generale, alla politica estera del nostro Paese;

i giochi olimpici sono da sempre un'occasione di riflessione e di promozione dei diritti umani, della convivenza pacifica e del dialogo fra le nazioni;

l'Italia è sempre stata attenta alle questioni relative alla protezione dei diritti umani ed è firmataria della proposta di depenalizzazione internazionale dell'omosessualità, avanzata dai Paesi dell'Unione europea presso il Consiglio di sicurezza dell'Onu,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga o meno che le dichiarazioni di Mario Pescante siano in contrasto con la posizione assunta dall'Italia in relazione al rispetto dei diritti umani nel mondo e se non ritenga per questo di manifestare pubblicamente la distanza dalle posizioni di chi di fatto rappresenta l'Italia in un così importante organismo sportivo internazionale come il CIO;

se e in quali modi, anche in relazione alla mobilitazione internazionale e alle posizioni espresse da alcuni *leader* della comunità internazionale, il Governo italiano intenda esprimere il proprio dissenso e la propria preoccupazione per le pesanti violazioni dei diritti umani in Russia in occasione dello svolgimento delle olimpiadi invernali di Sochi.

(3-00665)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CROSIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

dal 1° gennaio 2014 sono scattati gli incrementi dei pedaggi delle tratte autostradali nazionali;

secondo quanto dichiarato dallo stesso Ministro in indirizzo ai *mass media*, si tratta di un incremento medio che sarebbe «contenuto» al 3,9 per cento sul territorio nazionale, contro una media di quanto richiesto dalle stesse società concessionarie pari al 4,8 per cento;

in realtà, gli aumenti tariffari hanno creato inaccettabili discriminazioni sul territorio nazionale comportando al Nord incrementi dei pedaggi anche del 11,5 per cento sulla A9 tra Milano e Como, del 7,17 per cento sulla A4 tra Venezia a Trieste e sulla A28 tra Portogruaro e Pordenone, del 6,26 per cento sulla A15 della Cisa, del 6,26 per cento sul passante di Mestre, del 4,43 per cento sulla A31 tra Rovigo e Padova o sulla A27 tra Venezia e Longarone, contro incrementi dello 0 per cento sulle autostrade del Sud come quelle del Consorzio autostrade siciliane Messina-Catania, del Consorzio autostrade siciliane Messina-Palermo o delle Autostrade meridionali;

inoltre, per i pendolari del Nord, che si sentono vessati da rincari insopportabili dei pedaggi, risulta inaccettabile la totale assenza di pedaggi sulle autostrade e raccordi gestiti dall'ANAS SpA, come la A90 grande raccordo anulare di Roma, la A91 Roma-aeroporto Fiumicino, la A19 Palermo-Catania, la A18 diramazione di Catania, il RA 15 tangenziale ovest di Catania a la A3 Salerno-Reggio Calabria; i costi del mancato pedaggio su tali autostrade ricade sulla fiscalità generale e viene pagato soprattutto dai contribuenti del Nord che maggiormente concorrerebbero alla finanza statale;

l'aumento dei pedaggi, di molto superiore alla media nazionale, penalizza e discrimina i lavoratori pendolari e rischia di essere un fattore di freno per lo sviluppo del Paese, anche perché gli aumenti maggiori in-

teressano autostrade dove si veicola ricchezza e produzione che maggiormente contribuiscono al PIL nazionale;

gli aumenti dei pedaggi autostradali si aggiungono ad altri aumenti fiscali disposti dal Governo e mettono in crisi le famiglie e le imprese, soprattutto quelle degli autotrasportatori;

infatti, agli aumenti dei pedaggi si sommano gli incrementi nei costi di produzione dei servizi, come gasolio e assicurazioni, e determinano un aumento generale del costo del trasporto delle merci in Italia che si presenta come quello più alto in Europa, superando abbondantemente la soglia di 1,5 euro per chilometro, mettendo in crisi la competitività del Paese;

lo stesso Ministro ha confermato in più sedi la propria intenzione di affrontare la questione nel senso di prevedere sconti *ad hoc* per i pendolari, comunque garantendo i capitali privati attualmente impegnati nei *project financing*,

si chiede di sapere se, nell'ambito delle iniziative che il Ministro in indirizzo intende assumere per rivedere gli incrementi dei pedaggi, possano trovare spazio una maggiore equità sui costi di percorrenza delle tratte autostradali tra il Nord e il Sud del Paese, e un maggiore riguardo per gli autotrasportatori, in grado di garantire la competitività del nostro sistema dei trasporti.

(4-01531)

DE POLI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

l'art. 32 della Costituzione recita che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Quindi ogni cittadino dovrebbe essere tutelato e dovrebbe avere il diritto a ricevere le cure dovute nei modi e nei tempi necessari in prospettiva di una pronta guarigione;

è di questi giorni la notizia, riportata dal «Gazzettino», di una donna di Mareno di Piave (Treviso), che a causa della mancanza di postini si è vista recapitare la diagnosi di tumore dopo un mese. La donna quindi si troverà ad iniziare la chemioterapia in notevole ritardo, con l'eventuale conseguenza di un grave danno alla sua salute;

la signora per ottenere la lettera inviata dall'ospedale di Castelfranco Veneto è dovuta ricorrere ai carabinieri. I militari sono quindi intervenuti all'ufficio postale di Mareno di Piave recuperando il 16 gennaio 2014, tra diversi metri cubi di posta inevasa, il documento spedito dai medici il 27 dicembre 2013,

si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo abbia intenzione di porre in essere per avviare un'indagine sul corretto funzionamento delle poste di Mareno di Piave alla luce della violazione dei diritti fondamentali dei cittadini.

(4-01532)

DE POLI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

i buoni lavoro (o *voucher*) rappresentano un sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio, ovvero di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario;

questa tipologia di prestazione offre indubbi vantaggi sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore. Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici;

secondo la normativa prima in vigore i prestatori che potevano svolgere lavoro occasionale accessorio erano: pensionati, studenti, disoccupati. I lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto;

il sistema dei *voucher* ha trovato finora applicazione per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi: imprese nel settore agricolo, imprese familiari nei settori commercio, turismo e servizi, settore domestico ed altre tipologie di attività;

con la recente normativa (decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) si è creato un vuoto normativo generato dalla mancata proroga, ovvero stabilizzazione, della misura sperimentale per l'accesso al lavoro accessorio da parte di titolari di trattamenti di sostegno al reddito. Inoltre ancora non è stato emanato il decreto ministeriale di attuazione della legge che permetterebbe l'utilizzo in generale dei *voucher* per tutte le categorie di lavoratori previste;

il settore agricolo è un settore che ha utilizzato tantissimo lo strumento dei *voucher*. Solo in Veneto dal 2008 al 2013 sono stati staccati oltre 3 milioni di buoni lavoro, utilizzati durante la fase di raccolta ortaggi, di potatura degli alberi da frutto o per le cure negli allevamenti;

il venir meno del suddetto strumento sarebbe un duro colpo per il settore agricolo che anche per merito dei *voucher* vive un *trend* occupazionale positivo,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in merito alla regolamentazione dei buoni lavoro soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo;

quali siano i tempi per l'emanazione del decreto attuativo della legge n. 99 del 2013.

(4-01533)

SIMEONI, VACCIANO, BIGNAMI, ORELLANA, BATTISTA, AI-ROLA, Maurizio ROMANI, GIARRUSSO, BLUNDO, FUCKSIA, COTTI, CAPPELLETTI, MUSSINI, MONTEVECCHI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il nostro Paese è stato ed è attualmente interessato da flussi migratori consistenti. Secondo i dati Istat (Istituto nazionale di statistica) del 2012, uno dei principali motivi di ingresso di stranieri sul nostro territorio è quello familiare (ricongiunzioni familiari o altro) mentre il secondo è per lavoro; è venuta così crescendo nel tempo la necessità di regolarizzare la posizione dei lavoratori stranieri irregolari in Italia;

l'ultima iniziativa del Governo per regolare i rapporti di lavoro degli immigrati risale al decreto legislativo n. 109 del 2012, recante «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»;

il decreto legislativo, cosiddetto dell'emersione da lavoro irregolare per cittadini stranieri, ha introdotto la possibilità di regolare la posizione dei datori di lavoro che, alla data del 9 maggio 2012, avessero impiegato irregolarmente cittadini extracomunitari, in qualità di *colf*, badanti o generalmente per lavoro subordinato; veniva quindi offerta una sorta di mini-condono a coloro che avevano impiegato immigrati in modo irregolare dando a questi ultimi la possibilità di regolarizzare la propria posizione con l'ottenimento del permesso di soggiorno;

lo stesso decreto fu inserito nel cosiddetto pacchetto «salva Italia» del Governo Monti, che ha comportato enormi sacrifici per tutte le categorie economiche e sociali di contribuenti mirando principalmente a far cassa per stabilizzare la situazione economica italiana;

rispetto alla precedente sanatoria, avvenuta tramite il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, emanato dal Governo Berlusconi, gli importi richiesti per regolarizzare un cittadino straniero venivano più che raddoppiati passando dal contributo anticipato di 500 a 1.000 euro. Inoltre il decreto legislativo n. 109 del 2012 ha introdotto la tassa sul permesso di soggiorno che varia dai 107,50 ai 127,50 euro, da corrispondere anticipatamente all'ottenimento del permesso stesso, ovvero contestualmente all'inoltro della domanda;

nella provincia di Latina, in seguito alla norma emanata nel 2012, sono state presentate 2.935 istanze, domande di permesso di soggiorno regolarmente accettate per via telematica dal Ministero dell'interno;

la procedura prevedeva che, una volta decorso il termine di presentazione delle domande (ore 24 del 15 ottobre 2012), il Ministero provvedesse ad inoltrarle, suddividendole, alle Prefetture competenti, su tutto il territorio nazionale, cosa che è avvenuta regolarmente ed entro brevissimo termine (fine ottobre 2012);

successivamente, le Prefetture, attraverso lo Sportello unico per l'immigrazione (SUI), hanno attivato i dovuti controlli, interessando rispettivamente Questura, Inps, Ispettorato del lavoro ed aziende sanitarie locali, per istruire e completare le istanze inoltrate e per poter di seguito

convocare i richiedenti (lavoratore e datore di lavoro) per la sottoscrizione dei reciproci impegni pattuiti a seguito della richiesta di emersione (presa in carico dello straniero, sistemazione alloggiativa e termini contrattuali);

risulta agli interroganti che, in provincia di Latina, questa fase ha subito un'interruzione, poiché alla data del 31 ottobre 2013 risultano inevase dal SUI circa 2.600 pratiche rispetto alle 2.935 presentate, in quanto il personale impiegato (2 persone) riesce a concluderne circa 10 a settimana;

già nel 2009 si evidenziarono difficoltà nella gestione dell'operato del SUI, ma ad oggi la situazione della provincia di Latina sembra particolarmente preoccupante, relazionata alla media nazionale, per il numero davvero esiguo di pratiche lavorate (poco più di 300) indipendentemente dall'esito avuto;

secondo i dati forniti dall'associazione nazionale «Oltre le frontiere» il SUI di Napoli ha attualmente lavorato 10.000 pratiche, circa 2.873 il SUI di Verona, 5.030 quello di Brescia, 2.062 il SUI di Mantova. Soltanto il dato del SUI di Sondrio sembra essere il più simile a quello di Latina per il risultato conseguito: 159 pratiche lavorate fino ad oggi;

è da sottolineare che il Ministero ha istituito i consigli territoriali per l'immigrazione con il fine di monitorare in sede locale la presenza degli stranieri sul territorio e le capacità di assorbire i flussi migratori;

l'ultimo rapporto sulle attività dei consigli territoriali risale al 2009, e tratta ed analizza anche l'operato dello Sportello unico per l'immigrazione. Tra le varie criticità che statisticamente emergono dal quadro dei dati, risalta quella legata al personale, infatti tra le prime voci di criticità nell'area del personale ci sono la precarietà della forza lavoro e sottodimensionamento dell'organico, senza contare gli impedimenti dovuti alla mancata connessione informatica con altri enti (quali i centri per l'impiego) e la ridondanza dei riscontri e delle comunicazioni con altri enti che allungano così i tempi di chiusura delle pratiche. Nonostante queste criticità, gli Esecutivi che si sono susseguiti non hanno mai risolto i problemi esistenti e già segnalati, ma hanno continuato a perseguire la strada dei «decreti flusso» e dell'emersione dell'irregolarità lavorativa degli stranieri, senza potenziare l'organico dei SUI;

a parere degli interroganti le conseguenze di questa situazione sulla popolazione sono gravissime: coloro che permangono (per anni) nello *status* di irregolari, impossibilitati ad ottenere un permesso di soggiorno, si vedono negati l'accesso e la fruizione di tutti i servizi pubblici e privati;

in mancanza dell'ottenimento del visto di soggiorno i lavoratori non ancora regolarizzati vengono privati della possibilità di iscriversi al Comune di residenza, di iscriversi alla Asl per un'assistenza sanitaria per loro e per i propri figli, di rientrare nel proprio Paese per raggiungere i familiari, di iscrivere i figli a scuola, di prendere patente di guida o richiedere un prestito;

a giudizio degli interroganti queste condizioni divengono anche terreno fertile per la nascita di situazioni di attrito fra datore di lavoro e dipendente extracomunitario, in quanto il lavoratore può supporre che

non ci sia da parte del datore la volontà di regolarizzare la situazione, e che quindi la pratica non si concluda per atteggiamento evasivo della controparte;

inoltre, queste dinamiche negative instillano nelle persone ansia, paura ed insicurezza, negando di fatto anche il diritto alla serenità quotidiana. A notizia degli interroganti di questa debolezza spesso approfittano persone che diffondono false notizie e rassicurazioni e promettono di risolvere, a caro prezzo, il problema dei migranti attraverso lettere di sollecito o altri espedienti;

risulta agli interroganti che un caso eclatante di tale deplorabile fenomeno, che ha messo a nudo e confermato tutto quanto sopra esposto, si è verificato nel 2013 coinvolgendo direttamente il personale del SUI di Latina. A seguito di un'indagine da parte della Direzione distrettuale antimafia, gli inquirenti hanno rilevato che nella provincia di Latina era in atto un vero e proprio commercio di permessi di regolarizzazione intrapreso da un avvocato del luogo con la complicità di un militare del corpo della Polizia di Stato e di un dipendente stesso della Prefettura di Latina che, in seguito alle indagini avviate dalla magistratura, è stato arrestato;

tale gravissimo accadimento ha ulteriormente indebolito un servizio già carente, contribuendo all'aumento esponenziale delle pratiche invasive di regolarizzazione degli immigrati in tutta la provincia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere al fine di risolvere la grave situazione creatasi e per giungere al rispetto dei tempi stabiliti nel decreto legislativo n. 109 del 2012;

se, al fine di diminuire i tempi di attesa, ritenga necessario prospettare un incremento, anche temporaneo, del personale operante presso lo Sportello unico per l'immigrazione di Latina, anche avvalendosi di modalità di riassegnazione del personale stesso attraverso un programma di mobilità tra gli uffici della Prefettura o tra Prefetture;

se, per quanto di competenza, non ritenga di dover avviare un'ispezione presso la Prefettura di Latina ed il SUI, al fine di verificare le eventuali responsabilità per il disservizio reso e per individuare, e correggere, le motivazioni tecnico gestionali che l'hanno generato.

(4-01534)

Maurizio ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA, BENCINI, BOTTICI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

«Hexavac» è un vaccino esavalente utilizzato per la prevenzione delle infezioni causate da difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite ed infezioni invasive causate da *Haemophilus influenzae b*, ed è stato prodotto e distribuito da Sanofi Pasteur MSD a partire dal 2000;

il 17 novembre 2005 la Commissione europea ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio su raccomandazione del comitato dell'Agenzia per i medicinali per uso umano (CHMP) a causa del sospetto di inefficacia nell'indurre protezione a breve e lungo termine nei confronti

dell'epatite, mentre l'11 aprile 2012 Sanofi Pasteur MSD ha volontariamente ritirato l'autorizzazione all'immissione in commercio di Hexavac;

L'Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha quindi impegnato la Sanofi Pasteur MSD a condurre un primo studio clinico per misurare il livello della risposta immunitaria al virus dell'epatite B nei bambini vaccinati nel corso del primo anno di vita. I risultati dello studio, condotto in 6 centri vaccinali italiani tra il 2008 e il 2009 e pubblicati sulla rivista «Vaccine», hanno rilevato come solo il 60,1 per cento dei bambini vaccinati presenta valori attestanti l'efficacia dell'immunizzazione;

risulta agli interroganti che la Sanofi Pasteur MSD sia stata la responsabile dello studio dalla fase di progettazione fino all'analisi e all'interpretazione dei dati e quindi con un evidente conflitto di interessi;

a seguito di questi risultati l'EMA ha chiesto alla Sanofi Pasteur MSD di eseguirne un secondo sui bambini vaccinati con Hexavac 10 anni prima per valutare se abbiano bisogno di una dose di richiamo o meno relativamente alla sola immunizzazione rispetto al virus dell'epatite B. Questo secondo studio è stato approvato sia dal comitato etico del centro coordinatore della ASL di Sassari il 21 maggio 2013 che dal comitato etico di pertinenza della ASL 5 Bassa friulana l'11 giugno 2013, nonché dall'Agenzia Italiana del farmaco il 5 luglio 2013;

le aziende sanitarie coinvolte nello studio sottolineano la libera partecipazione, dopo un'adeguata informazione, e la raccolta del consenso degli aderenti. È però parere degli interroganti che l'informazione fornita agli aderenti non sia affatto adeguata. Nella scheda tecnica del vaccino si riporta testualmente che «poiché i dati relativi alla sicurezza del vaccino anti-epatite B sono insufficienti quando vengono somministrate dosi addizionali in eccesso rispetto alle serie raccomandate, la rivaccinazione eseguita dopo il completamento della prima serie non è raccomandata di routine. La rivaccinazione deve essere presa in considerazione per i soggetti ad alto rischio, dopo aver valutato il beneficio della vaccinazione rispetto al potenziale rischio di aumento delle reazioni avverse locali o sistemiche.» A questo proposito il secondo studio presenta una particolarità: non prevede due fasi, una prima fase di acquisizione dei dati sullo stato immunitario ed una seconda con l'eventuale risposta alla rivaccinazione dei soggetti non protetti;

il protocollo prevede infatti un prelievo di sangue per valutare lo stato immunitario e contemporaneamente la somministrazione della dose di richiamo. Un secondo prelievo è invece effettuato dopo 21-35 giorni per stabilire se la nuova immunizzazione ha avuto successo o meno. Per le famiglie che partecipano è prevista infine la consegna di un omaggio che comprende: un termometro digitale, un righello, una tessera identificativa ed un diario dove annotare la temperatura del bambino ed eventuali reazioni locali nei 14 giorni successivi all'iniezione;

il vaccino contiene idrossifosfato amorfo di alluminio solfato e, secondo quanto si apprende dalla scheda tecnica, può contenere tracce di formaldeide e potassio tiocianato, sostanze che possono essere utilizzate nel processo di produzione. Le possibili reazioni avverse comprendono do-

lore, rossore, gonfiore ma anche effetti collaterali di maggiore gravità quali dolore alle articolazioni, parestesie, neuriti e disordini del sistema nervoso centrale quali la sclerosi multipla;

appare agli interroganti quantomeno improbabile che genitori efficacemente informati accettino tali rischi senza la preventiva dimostrazione che lo stato immunitario del proprio figlio richiede effettivamente una dose di richiamo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle ragioni per le quali il secondo studio sulla durata dell'immunizzazione del vaccino al virus dell'epatite B non preveda una prima fase di acquisizione dei dati sullo stato immunitario dei soggetti vaccinati e, solo dopo, una seconda fase di somministrazione ai soli soggetti che ne hanno bisogno;

se non ritenga opportuno attivarsi con urgenza, per quanto di sua competenza, al fine di rendere la procedura di valutazione della copertura vaccinale il più trasparente possibile e libera da conflitti d'interesse;

se non ritenga opportuno promuovere una verifica volta ad accertare che i genitori aderenti al secondo studio siano effettivamente informati dei maggiori rischi che i loro figli corrono nell'assumere una nuova dose di vaccino senza averne preventivamente valutato lo stato immunitario.

(4-01535)

CASINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la zona della bassa modenese è stata fortemente colpita da un'inondazione;

nei giorni scorsi il fiume Secchia ha rotto un argine inondando i paesi di Bastiglia e di Bomporto e tutte le infrastrutture viarie della bassa modenese, causando l'evacuazione di alcune migliaia di persone;

soltanto nel centro di accoglienza «Modena Est» hanno trovato riparo circa 1.000 persone;

non si hanno notizie ormai da giorni di un volontario impegnato nei soccorsi;

in queste ore il fiume Panaro è tracimato inondando l'arteria stradale di Campo San Felice;

molte aziende agricole, attività commerciali, industriali e di servizi hanno subito ingenti danni e sono tuttora inaccessibili;

le previsioni meteorologiche indicano un peggioramento a partire già dalle ore della notte del 22 gennaio 2014,

si chiede di sapere:

se il Governo dei ministri ritenga di intervenire tempestivamente proclamando lo stato di calamità naturale;

se ritenga di concedere immediatamente la sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali e contributivi almeno fino a quando la situazione non si sia normalizzata,

se intenda valutare l'opportunità di attivarsi al fine di escludere dal patto di stabilità dei Comuni interessati le spese per il ripristino e per la messa in sicurezza delle zone colpite dall'inondazione.

(4-01536)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00664, della senatrice Spilabotte, sulla stabilizzazione dei lavoratori LSU di competenza della Regione Lazio;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00667, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla realizzazione di parcheggi interrati in aree di interesse storico a Piacenza e Reggio Emilia.